



# AGGIORNAMENTI IN MATERIA DOGANALE


Enrico Calcagnile – 21 ottobre 2024

- **La gestione doganale delle vendite e acquisti con Paesi UE ed extraUE**
- **Classificazione doganale della merce: regole ed impatti su origine ed export control**
- **Origine non preferenziale e origine preferenziale**
- **Esportazioni e cessioni intra-UE**
- **Importazioni e acquisti intra-UE**

# ASPETTI DI CARATTERE GENERALE


## Il concetto di unione doganale

- L'UE comprende una **unione doganale** che comporta due aspetti:
  - **interno** – relativo all'**abolizione** dei **dazi doganali** e dei **controlli** alle **frontiere interne** negli scambi **tra i Paesi membri**
  - **esterno** – relativo ai **rapporti con i Paesi terzi**, con la previsione di una **Tariffa doganale comune** che si applica agli **scambi commerciali con i Paesi terzi** non appartenenti all'unione doganale e stabilisce in misura uniforme per tutti gli Stati membri i dazi applicabili alle merci importate nel territorio doganale unionale



## Il contesto internazionale

### Operazioni extra UE vs operazioni intra UE




- ✓ D.p.R. 633/72
- ✓ Reg. (UE) 952/2013 (Codice doganale UE) e D.p.R. 43/73 (TULD)
- ✓ Incoterms
- ✓ **Adempimenti doganali**

- ✓ D.L. 331/1993
- ✓ Incoterms
- ✓ Adempimenti ai fini statistici e fiscali (**NO doganali**)


# Il contesto internazionale

## Overview conformità doganale



# Il contesto internazionale

## Overview conformità doganale





La merce che viene introdotta nel territorio doganale dell'UE deve essere vincolata ad un regime doganale.



I regimi doganali, ai sensi dell' art. 5 punto 16 del Reg. (UE) n. 952/2013, sono tre:



- Immissione in libera pratica
  - Esportazione
- }
- Regimi «definitivi»
- 
- Regimi speciali
- }
- Regimi «sospensivi»



I regimi doganali speciali consentono alle merci, per esigenze connesse agli scambi internazionali o alla delocalizzazione di determinate fasi dei processi produttivi, di entrare e uscire dal territorio doganale dell'Unione, in sospensione totale o parziale dei tributi doganali.

Tali regimi sono:

1. il deposito, che comprende il **deposito doganale** e le **zone franche**
2. l'uso particolare, che comprende **l'ammissione temporanea** e **l'uso finale**
3. il **perfezionamento, attivo e passivo**
4. il **transito unionale (esterno e interno)**

# I regimi doganali speciali

Norme «orizzontali» applicabili a tutti i regimi speciali *tranne il transito*

Per tutti i regimi speciali è previsto:


- il rilascio di un'**autorizzazione** attraverso il Sistema Customs Decisions
- l'obbligo di prestazione di una **garanzia**
- l'obbligo di tenuta delle **scritture contabili**
- la possibilità di **trasferire i diritti e gli obblighi** relativi a tali regimi (c.d. «TORO» - Transfer of right and obligations)
- l'utilizzo delle **merci equivalenti** (aventi lo stesso codice di nomenclatura, le stesse caratteristiche tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostituisce)
- la possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l'applicazione del regime del transito

## **d.Lgs 141/2024**

Le «Disposizioni nazionali complementari  
al codice doganale dell'unione»

# La normativa doganale

## Timeline



## Timeline

Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, al decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, provvede al riordino delle disposizioni in materia di dogane (art. 11 della legge delega n. 111/2023) e la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale (art. 20 comma 2 e 3 della legge delega n. 111/2023).




Il decreto legislativo, all'art. 1, stabilisce che **“sono approvate le disposizioni contenute nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto”**. In sostanza, **“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”** (art. 8, comma 1, dello schema di decreto), vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 10), **l'Allegato 1 sostituirà il TULD** che, infatti, viene abrogato a partire dalla stessa data (art. 8, comma 1, lettera f, del decreto).

**Il TULD, che si compone di 352 articoli, viene ridotto a 122 articoli, in quanto contiene le disposizioni nazionali “complementari” al codice doganale.**

## Il diritto doganale italiano: come cambia

### Modifiche: abrogazioni



## Principali novità

- Inclusione dell'**IVA nei diritti di confine** (impatti sul contrabbando)
- **Nuovi requisiti** per l'esercizio della **rappresentanza diretta** (esteso a soggetti AEO)
- Importanti **limitazioni** per l'utilizzo del regime dell'**esportazione temporanea**
- **Eliminazione** del regime della **temporanea importazione**
- **Provviste e dotazioni di bordo** regolamentate in un unico articolo (72) con conseguente abrogazione di una serie di previsioni attualmente in vigore
- **Razionalizzazione** delle **sanzioni doganali penali**
- Configurazione del **contrabbando per omessa e infedele dichiarazione**
- **Revisione** delle **sanzioni doganali amministrative**

## Ridefinizione procedure di accertamento dei tributi doganali

### ARTICOLO 34 DELL'ALLEGATO I (VERIFICA DELLA MERCE E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO)

1. Nel caso in cui l'ufficio dell'Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.
2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito.
3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l'Agenzia redige un **verbale di constatazione** da notificare alla parte, in caso di:
  - a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;
  - b) merci oggetto di divieti o restrizioni;
  - c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla parte in merito alle attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa unionale in materia doganale.
5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al **contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale**.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'ufficio dell'Agenzia emette un **provvedimento motivato di accertamento** da notificare alla parte.

### IMPATTI E RIFLESSIONI

- Il **TULD** disciplinava la procedura di accertamento negli articoli 55-64, mentre la **riforma** prevede un **accorpamento di gran parte delle norme** in un unico articolo (l'art. 34).
- Il **nuovo art. 34** delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione dispone che **l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza**, se coinvolta, devono redigere un **verbale di constatazione**, da notificare alla parte, in caso di:
  - mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto,
  - merci oggetto di divieti o restrizioni oppure
  - nel caso di determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
- Il **sogetto nei confronti del quale è notificato il verbale di constatazione** ha a disposizione il termine di **trenta giorni** per presentare **osservazioni difensive o richieste di chiarimento**.  
Il riconoscimento di tale termine garantisce l'attuazione del diritto al **contraddittorio endoprocedimentale**. Tale disciplina consente di lasciare spazio alla dialettica tra Dogana e operatori, in applicazione delle regole del **diritto di difesa anticipato già nella fase di accertamento**.  
 Viene confermata, quindi, la norma europea che stabilisce nel termine di **trenta giorni**, anziché in quello generale di sessanta giorni, il diritto della parte di **presentare osservazioni e richieste**.

## Ridefinizione procedure di revisione dell'accertamento dei tributi doganali

### ARTICOLO 40 DELL'ALLEGATO I (CONTROLLI A POSTERIORI)

1. **Fermo quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali**, l'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.
2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:
  - a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a **quindici giorni**, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti **anche ad altri soggetti pubblici o privati** che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;
  - b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.
3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le autorizzazioni per le richieste di cui **all'articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7)**, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

### IMPATTI E RIFLESSIONI

Il **TULD** disciplinava la procedura di revisione dell'accertamento all'interno degli articoli 65-76, al fine di coordinare la procedura con gli altri rimedi e le altre possibilità definitorie esperibili in sede di accertamento del tributo,

La riforma ha interamente sostituito il Capo IV del Titolo II del TULD (relativo all'impugnazione e revisione dell'accertamento) con il Titolo II, Capo IV dell'Allegato 1 (articoli 40-43), intitolato "revisione dell'accertamento".

Le **nuove disposizioni** stabiliscono che, a seguito della notifica del processo verbale di constatazione redatto **al termine del controllo a posteriori**, l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata e che può procedere alla rettifica della dichiarazione, **deve tenere conto delle eventuali osservazioni della parte**, notificando all'interessato il **provvedimento motivato** recante l'esito dell'attività di controllo, al termine di una fase di contraddittorio, **disegnata sulla falsariga del nuovo procedimento di accertamento previsto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (principio del contraddittorio)**.

## Riforma fiscale

### Capo I – Sanzioni di natura penale

#### Allegato I dello schema di decreto legislativo

#### ART. 78

(Contrabbando per omessa dichiarazione)

1. È punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

#### La legge delega fiscale, art. 20, comma 3, lett. b)

il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel **titolo VII, capo I**, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in **materia di contrabbando** di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

- 1) la **razionalizzazione delle fattispecie penali**;
- 2) la **revisione delle sanzioni di natura amministrativa** per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla **custodia delle cose sequestrate**, sulla distruzione delle **cose sequestrate o confiscate** e sulla **vendita delle cose confiscate**;

#### ART. 79

(Contrabbando per dichiarazione infedele)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

In materia di contrabbando, la riforma supera le molteplici fattispecie prevedendo due macro-fattispecie: contrabbando per omessa dichiarazione e contrabbando per dichiarazione infedele alle quali si applica una sanzione che varia dal 100 al 200% dell'importo contestato.

## Riforma fiscale

### Capo II – Sanzioni di natura amministrativa

#### Allegato I

#### Art. 96 **dello schema di decreto legislativo**

(Sanzioni amministrative)

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'art. 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

- a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
- b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.


2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al tre per cento di quelli dichiarati.

3. Fermo quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale sanzione si applica una sola volta.

#### Legge delega, art. 20, comma 3, lett. c)

il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;



## Riforma fiscale

### Capo II – Sanzioni di natura amministrativa

#### Allegato I

#### dello schema di decreto legislativo

Art. 96

(Sanzioni amministrative)

**7.** Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, è **sempre ordinata la confisca amministrativa** delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

**8.** La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate.

**9. I commi 7 e 8 non si applicano**, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79 ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
  - b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  - c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascun singolo dichiarato;
  - d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
  - e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
-

## Riforma fiscale

### Capo II – Sanzioni di natura amministrativa

#### Allegato I

#### dello schema di decreto legislativo

Art. 96  
(Sanzioni amministrative)

**14.** Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la **sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti** e comunque in misura **non inferiore a euro 500**. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.

Vaglio preventivo da parte dell'autorità giudiziaria tra violazione penale e amministrativa: la valutazione dell'elemento soggettivo non sarà più operata direttamente dall'autorità doganale, ma dovrà essere l'autorità giudiziaria a decretare se la fattispecie ha rilevanza penale. Vi sarà l'obbligo, per l'autorità doganale, di trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti del contrabbando aggravato o quando l'ammontare dei diritti di confine accertati sia superiore a 10.000 euro.

## Riforma fiscale

### Capo II – Sanzioni di natura amministrativa

#### Allegato I dello schema di decreto legislativo

Contrabbando per infedele dichiarazione  
Art. 79

Se il giudice non ravvisa una condotta dolosa

La violazione non ha rilevanza penale

Applicazione della sanzione amministrativa dall'80 al 150 % dei diritti di confine dovuti e comunque non inferiore a Euro 500

La derubricazione a sanzione amministrativa comporta la non applicazione della confisca (prevista invece come obbligatoria nel caso del contrabbando)

Inferiore rispetto alla sanzione amministrativa base di cui all'art. 96, comma 1

**Oblazione prevista dall'art. 112:** i delitti di contrabbando punibili con la sola multa possono essere estinti con il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 % e non superiore al 200 % dei diritti previsti per la violazione commessa ma, **l'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia**

# CLAUSOLE INCOTERMS® 2020

### Le regole Incoterms:

- servono ad **individuare le obbligazioni, le spese e i rischi** connessi alla **consegna** delle merci da venditore a compratore;
- **Riguardano il contratto di vendita** non il contratto di trasporto.

#### 1. Le regole Incoterms® non costituiscono un contratto di vendita e non lo sostituiscono

Individuano su chi gravano i diversi obblighi riguardanti il trasporto o l'assicurazione, il momento di consegna della merce al compratore. Non considerano i prezzi, i metodi di pagamento o il passaggio della proprietà.

#### 2. Occorre inserire un rinvio alle regole Incoterms nei contratti di vendita

Le regole Incoterms® diventano vincolanti in forza del rinvio operato nel contratto (diventano vincolanti come clausola contrattuale)

#### 3. Occorre individuare la resa più appropriata per la specifica operazione

La regola deve essere appropriata per la merce oggetto del contratto e in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. Eventuali obbligazioni aggiuntive rispetto alle disposizioni previste dalla specifica regola Incoterms (le modifiche non sono vietate) devono essere espressamente previste.

#### 4. Occorre individuare in modo specifico il luogo/porto convenuto

Le indicazioni relative al luogo di destinazione possono essere ulteriormente specificate indicando un punto preciso nell'ambito di quel luogo.



#### COSA DICONO

- Passaggio dei rischi (perdita, danneggiamento etc..)
- Passaggio dei costi (trasporto, assicurazione, formalità doganali)
- Luogo di consegna

#### COSA NON DICONO

- Il rapporto con il trasportatore (regolano il rapporto fra venditore e acquirente)
- Passaggio della proprietà
- Non disciplinano qualsiasi altro obbligo del contratto di compravendita ad eccezione dell'obbligo di consegna

### Gruppo E - (Derivato da *ex*, partenza):

- **EXW Ex Works / Franco Fabbrica** (luogo di consegna convenuto)

### Gruppo F - (derivato da *Free*, trasporto non pagato):

- **FCA Free Carrier / Franco vettore** (luogo di consegna convenuto)
- **FAS Free Alongside Ship / Franco lungo bordo** (porto d'imbarco convenuto)
- **FOB Free On Board / Franco a bordo** (porto d'imbarco convenuto)

### Gruppo C - (derivato da *Cost*, trasporto pagato in partenza):

- **CFR Cost and Freight / Costo e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CIF Cost, Insurance and Freight / Costo, assicurazione e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CPT Carriage Paid To / Trasporto pagato fino a** (luogo di destinazione convenuto)
- **CIP Carriage and Insurance Paid to / Trasporto e assicurazione pagati fino a** (luogo di destinazione convenuto)

### Gruppo D - (Derivato da *Destination*, arrivo):

- ~~DAT Delivered at Terminal / Reso al Terminal (nome del terminal convenuto nel porto/luogo di destinazione)~~ **DPU Delivered at Place Unload / Reso al luogo di destinazione scaricato** (luogo di destinazione convenuto)
- **DAP Delivered at Place / Reso al luogo di destinazione** (luogo di destinazione convenuto)
- **DDP. Delivered Duty Paid / Reso sdoganato** (luogo di destinazione convenuto)

- Rese per **qualsiasi modalità di trasporto** (a prescindere che il trasporto sia intermodale o avvenga avvalendosi di un solo mezzo e quando il trasporto marittimo non è previsto o è previsto ma solo per una parte del tragitto) → EXW, FCA, CPT, CIP, DAT DPU, DAP e DDP
- Regole per il **trasporto marittimo** e per vie d'acqua interne (sia il luogo di consegna che il luogo dove i beni sono caricati sono entrambi porti marittimi) → FAS, FOB, CFR e CIF
- **Rese all'arrivo:**
  - Solo le rese D sono rese all'arrivo. Le rese C non sono rese all'arrivo, i rischi passano all'acquirente nello stato di partenza, come per le rese F.
  - Il termine di consegna è utilizzato per indicare il momento del passaggio del rischio di perdita o danno alla merce dal venditore al compratore




- E' particolarmente adatto per gli scambi nazionali
- Il venditore effettua la consegna, mettendo la merce a disposizione del compratore, nei propri locali o in altro luogo convenuto
- Il venditore non è tenuto a provvedere alle formalità doganali
- Comporta il **livello minimo di obbligazioni per il venditore**
- E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA		✓
FORMALITA' DOG. EXPORT		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
TRASPORTO TERMINALE		✓
TRASPORTO PRINCIPALE		✓
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# **CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLA MERCE: REGOLE ED IMPATTI SU ORIGINE ED EXPORT CONTROL**

## Gli elementi dell'accertamento



La classificazione, l'origine e il valore doganale dei beni sono gli **elementi** centrali dell'**accertamento doganale** e permettono di **calcolare i diritti doganali dovuti**.

In particolare:

- la **classificazione** determina l'**aliquota daziaria** applicabile sulla base della tariffa doganale del paese di importazione;
- l'**origine** può determinare l'applicazione di **riduzioni** oppure di **aggravi** del carico daziario all'importazione;
- il **valore doganale** costituisce la **base di calcolo** per i dazi ad valorem.

Attività di **attribuzione di un codice ad un prodotto** per identificarlo ai fini doganali (origine, aliquota daziaria, eventuali misure associate – ad es. restrizioni legate alla normativa «dual use») e di altre normative extra-doganali.


La classificazione delle merci è **responsabilità degli operatori economici** che devono indicare nelle proprie dichiarazioni doganali l'esatto codice doganale corrispondente al prodotto importato od esportato, anche nel caso in cui gli stessi siano rappresentati in dogana da un rappresentante diretto o indiretto.

### **Dubbi sulla corretta classificazione di un prodotto ?**

Richiedere una **Informazione tariffaria vincolante («ITV»)** all'**Autorità doganale** ed ottenere la **validazione della classificazione**.

L'ITV è **vincolante** sia per l'operatore economico che per l'autorità doganale ed ha **validità tre anni**.

## Il multipurpose della classifica doganale



# Classificazione doganale: gli adempimenti



### Una **errata classificazione** può comportare:

- Errata determinazione delle regole di origine non preferenziale e preferenziale
- Ripercussioni in settori diversi da quello fiscale (come la sicurezza pubblica, i divieti economici, la sanità, ecc.)
- un'**evasione di diritti doganali** con rilevanti conseguenze sanzionatorie a livello amministrativo per il soggetto responsabile della dichiarazione (rinvio);
- le conseguenze possono assumere rilevanza penale nel caso in cui si configurasse il reato di contrabbando (rinvio)

### La **corretta classificazione** consente:

- di conoscere le disposizioni unionali afferenti a quel prodotto e fornire valori statistici attendibili;
- di compilare correttamente la dichiarazione doganale, di applicare correttamente la “fiscalità interna” (accise ed IVA), l’applicazione dei divieti di natura economica, l’applicazione delle misure antidumping stabilite dall’UE, l’applicazione delle preferenze tariffarie;
- di applicare correttamente le norme extra-tributarie ai fini sanitari, fitopatologici, di pubblica sicurezza, di repressione delle frodi in commercio, di difesa del patrimonio artistico, ecc.
- l’esatta applicazione daziaria (rinvio)

## Fonti e struttura del codice di classificazione doganale



CODICE NUMERICO														RIFERIMENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Capitolo</b>														Convenzione Internazionale SA
<b>Voce</b>														
<b>Sottovoce</b>														
<b>SISTEMA ARMONIZZATO</b> <i>Linguaggio comune per il commercio internazionale</i>														
<b>NOMENCLATURA COMBINATA</b> <i>Definisce le aliquote daziarie convenzionali ed è la base per la compilazione dei modelli Intrastat</i>														Tariffa Doganale dell'Unione europea e della Turchia
<b>TARIC - Tariffa Integrata Comunitaria</b> <i>Identifica tutte le misure applicabili (quote, restrizioni, antidumping, ...)</i>										<b>Codici aggiuntivi (CADD)</b>				Tariffa Integrata dell'Unione europea

## Le regole di classificazione

- **Tariffa doganale Comune** Regolamento n. 2658/87, modificato da ultimo con [regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2364 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2023](#) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in vigore da 01/01/2024)
- **TARIC UE on line** [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/taric/taric\\_consultation.jsp?Lang=en](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en)
- **TARIC IT on line** <https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html>

**RGI 1 - definisce la gerarchia e stabilisce che si deve classificare prima di tutto considerando:**

- **testo delle voci** e
- **note premesse alle sezioni ed ai capitoli.** Ove occorra, si fa riferimento alle regole seguenti

**RGI 6 – guida la classifica a livello di sottovoci**

**RGI 5 – definisce la classifica degli imballaggi**

**RGI 4 – applica il criterio di analogia**

**RGI 2 – amplia lo scopo:**

- **RGI 2a:** prodotti smontati o non montati;
- **RGI 2b:** prodotti “misti / mescolati” - rimando a RGI 3.

**RGI 3 – definisce le priorità in caso di prodotti “misti / mescolati” e assortimenti**

- **RGI 3a:** voce più specifica;
- **RGI 3b:** carattere essenziale;
- **RGI 3c:** ordine di numerazione

## ➤ Regola 1

- I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi
- poiché la classificazione delle merci è determinata **legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli**
- e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note



## Esempio


### Cosa dicono le Note premesse alla Sezione XVI ?

- **le parti** consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
- le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate **esclusivamente o principalmente** ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine
- le parti devono servire per il funzionamento delle macchine
- esclusione per le parti di fornitura ed impiego generale

## Le regole di classificazione

### ➤ Regola 2a

- Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce **comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito** purché presenti, nello stato in cui si trova, **le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito**,
- o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è **presentato smontato o non montato**.



### ➤ Regola 2b

- Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia **allo stato puro**, **sia mescolata** od anche associata ad altre materie.
- Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori **costituiti interamente o parzialmente da questa materia**. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

### Regola 3

Qualora **per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione** una merce sia ritenuta classificabile in **due o più voci**, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

➤ **3a**

- la voce **più specifica deve avere la priorità** sulle voci di portata più generale
- Tuttavia quando **due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie** che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in **assortimenti condizionati per la vendita al minuto**, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come **ugualmente specifiche** anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

➤ **3b**

- i **prodotti misti**, i lavori composti di materie differenti o costituiti **dall'assemblaggio di oggetti** differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione **non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a)**, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, **secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.**

➤ **3c**

- nei casi in cui **le regole 3 a) o 3 b) non permettono** di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella **voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima** tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

### ➤ Regola 4

- Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse **hanno maggiore analogia**.

### ➤ Regola 5

- Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :
- (a) gli **astucci** per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono **classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita** con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale
- (b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi [\(1\)](#) che contengono merci **sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci**. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

[\(1\)](#) Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

### ➤ Regola 6

- La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal **testo di queste sottovoci** e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.
- Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

# ORIGINE NON PREFERENZIALE E ORIGINE PREFERENZIALE

## L'origine dei beni

Nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale **può essere di due tipi:**



### NON PREFERENZIALE



Origine intesa come Paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione (made in).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.



### PREFERENZIALE



Merci originarie di alcuni Paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale.

## Origine - nazionalità economica di un bene

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
<b>Non dà diritto a preferenze tariffarie</b>	<b>Dà diritto a preferenze tariffarie</b>
<b>Obbligatoria</b> (per la normativa doganale)	<b>Facoltativa</b>
<b>Tutti i prodotti</b> hanno un'origine non preferenziale (c.d. <b>country of origin</b> )	Solo i prodotti scambiati fra <b>Paesi accordisti</b> e che soddisfano determinate <b>regole</b> di origine possono essere dichiarati di origine preferenziale
All'origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made in» e il <b>country of origin</b> del <b>certificato di origine</b>	All'origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova di origine preferenziale sotto forma di certificato <b>EUR.1</b> o <b>dichiarazione su fattura</b> e dichiarazione del fornitore (per UE)



- Un prodotto di **origine preferenziale** gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell'Accordo di riferimento) nel paese di importazione del prodotto.
- La possibilità di dichiarare l'origine preferenziale **all'esportazione garantisce un vantaggio competitivo** verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all'importazione.

## L'origine dei beni: aspetti definatori

- **Origine non preferenziale**



Fornisce indicazione relativamente al **luogo di produzione dei beni**



È rilevante ai fini della **determinazione della aliquota daziaria da applicare**



Spesso collegata all'applicazione di **misure di politica commerciale** (es. **antidumping**)  
fornisce inoltre **informazioni extra-tributarie** (es. Made in)

- **Origine preferenziale**



È uno **status della merce** che, a determinate condizioni,



consente all'importatore di **beneficiare di agevolazioni daziarie**




**riconosciute e disciplinate**  
- in modo reciproco, dagli **Accordi commerciali di libero scambio** che l'UE stipula con i Paesi terzi, e/o  
- in modo unilaterale, a beneficio di Paesi di diversi mercati

## Criteria per individuare l'origine non preferenziale



## Criteri per individuare l'origine non preferenziale



## EU trade agreements 2024

Updated 02/06/2024



\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).  
 \*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).  
 † The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreements with Mexico and Chile are under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.



[EU Trade agreements \(europa.eu\)](https://europa.eu)



OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTIATIONS  
FTA NEGOTIATIONS

[Ongoing bilateral and regional negotiations \(europa.eu\)](https://europa.eu)

## Requisiti per il trattamento preferenziale

### Prodotti originari di una parte contraente

Rispetto delle **regole di origine** previste (prodotti **interamente ottenuti o sufficientemente trasformati**).

### Continuità territoriale delle lavorazioni

Le trasformazioni che hanno conferito l'origine preferenziale devono avvenire senza interruzioni nel **territorio** del Paese contraente.

### Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti o «non modificazione»

I prodotti originari del Paese di riferimento devono essere **trasportati direttamente** a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi (deroghe per trasbordi e operazioni di mero carico, scarico e conservazione, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali).

### Divieto di restituzione (no drawback rule)

I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine **non devono essere soggetti**, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di **restituzione** dei dazi doganali o di esenzione di tali dazi.

### Idonea prova dell'origine preferenziale

I prodotti devono essere accompagnati da **idonea prova dell'origine preferenziale** che verrà presentata all'ufficio doganale del Paese di importazione (es. certificato di circolazione EUR.1, attestazione o dichiarazione di origine su fattura da parte di un Esportatore Autorizzato o Registrato REX).





Certificato di circolazione **EUR. 1**

Per esportazioni verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio\* **a eccezione** di: Corea del Sud; Singapore; Canada; Paesi ESA (Eastern Southern Africa); Ghana; Giappone; PTOM bilaterali (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Vietnam.



**Dichiarazione su fattura** o altro documento commerciale idoneo rilasciata da **qualsiasi operatore**

Per esportazioni verso/**da** tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio **solo per spedizioni di valore inferiore a € 6.000**

**Dichiarazione su fattura** o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un **Esportatore Autorizzato**

Per esportazioni di qualsiasi valore verso/**da** tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio (eccetto i Paesi per i quali è previsto lo status di REX).

**Dichiarazione su fattura** o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un **Esportatore Registrato (REX)**

Per esportazioni di qualsiasi valore verso:  
Canada; Paesi ESA (Eastern Southern Africa); Ghana; Giappone; PTOM bilaterali (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Vietnam.



Istituto della **conoscenza da parte dell'importatore**

La "conoscenza da parte dell'importatore" è un'opzione che consente all'importatore di richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate. Può essere utilizzato in alternativa all'attestazione di origine negli scambi con: UK; Giappone.

\* La lista aggiornata dei Paesi con i quali è in vigore un accordo di libero scambio è consultabile sul Portale dedicato della Commissione europea di cui al [link](#).

## Dichiarazione del fornitore

### Dichiarazione per singola fornitura (ex art. 61 RE)

- Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta.
- La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento .....<sup>(1)</sup> sono originarie di .....<sup>(2)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(3)</sup>.

Dichiara<sup>(4)</sup>:

Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....<sup>(5)</sup>

.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

\* ..... elencate nel presente documento e contrassegnate ..... sono originarie di .....\*.

<sup>(2)</sup> L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

<sup>(3)</sup> Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

<sup>(4)</sup> Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

<sup>(5)</sup> Luogo e data.


<sup>(6)</sup> Nome e funzione nella società.

<sup>(7)</sup> Firma.

## Dichiarazione del fornitore

### Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'**unica dichiarazione** a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni.
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione.
- In sintesi, essa riporta tre date:
  - a) data di rilascio (data in cui è compilata)
  - b) data di inizio validità (non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio, o posteriore a 6 mesi dopo tale data)
  - c) data di termine validità (non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio)



## Dichiarazione del fornitore

### Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

**Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:  
 .....<sup>(1)</sup>  
 .....<sup>(2)</sup>

che sono **regolarmente fornite** .....<sup>(3)</sup>, sono originarie di .....<sup>(4)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(5)</sup>.

Dichiara<sup>(6)</sup>:

Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione **vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al .....<sup>(7)</sup>.**

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....<sup>(8)</sup>  
 .....<sup>(9)</sup>  
 .....<sup>(10)</sup>

- <sup>(1)</sup> Descrizione.
- <sup>(2)</sup> Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
- <sup>(3)</sup> Nome della società rifornita.
- <sup>(4)</sup> L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
- <sup>(5)</sup> Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- <sup>(6)</sup> Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- <sup>(7)</sup> Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀**
- <sup>(8)</sup> Luogo e data del rilascio. ◀**
- <sup>(9)</sup> Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- <sup>(10)</sup> Firma.

- **Elusione misure di politica commerciale** – es. antidumping.
- **Contestazioni basate su verifiche dell’Olaf** (Ufficio europeo per la lotta antifrode) – es. in materia di OP o antidumping.
- **Falsa/fallace indicazione di origine non preferenziale (made in)** – art. 517 CP.
- **Falso in atto pubblico / dichiarazione resa a pubblico ufficiale** – dichiarazione doganale, dichiarazioni apposte sul modulo di domanda dei certificati di origine, certificati EUR.1, etc.
- **Annullamento prove origine preferenziale**
- **Illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino per falsa origine preferenziale** – perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura quale importatore in quel Paese; simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborso da parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamento dei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’origine preferenziale dichiarata all’importazione.

# **Nuovo accordo Paneuromediterraneo: le regole applicabili dal gennaio 2025 in materia di origine preferenziale delle merci**

## Background

- A metà degli anni 2010 sono iniziate le discussioni per modernizzare la [Convenzione PEM](#) al fine di adattare le norme di origine alle mutevoli realtà economiche.
  - La Convenzione riveduta deve essere approvata all'unanimità in seno al Comitato misto della Convenzione PEM.
  - Il 27 novembre 2019 la Commissione Europea, in qualità di Segretariato della Convenzione PEM, ha presieduto la nona riunione del Comitato misto PEM, per invitare tutte le Parti contraenti ad esprimere la propria posizione sull'adozione formale delle norme di origine rivedute della PEM Convenzione, sulla base del testo unico.
  - Il testo della convenzione riveduta si trova nell'allegato alla decisione del Consiglio adottata dal Consiglio il 25 novembre 2019 che ha approvato il testo riveduto della convenzione PEM ([DECISIONE \(UE\) 2019/2198 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2019](#) **relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione**).
  - Tuttavia, le norme rivedute, che aumenterebbero la flessibilità sulle norme specifiche per prodotto in numerosi settori e che introdurrebbero altre misure di facilitazione degli scambi, non hanno potuto essere adottate in seno al comitato misto alla luce delle riserve espresse da alcune parti contraenti.
  - Il Segretariato della PEM e l'UE continueranno ad avere discussioni bilaterali con tutte le parti contraenti per esaminare possibili modi per affrontare le questioni/deroghe in sospenso e le prossime fasi, dato che l'obiettivo principale è completare il processo di revisione in modo che il set di regole riveduto della Convenzione possa essere approvato da tutte le Parti.
-

## Background

- Diverse parti contraenti esprimono ancora riserve sull'adozione della Convenzione PEM riveduta.
- UE, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Israele, la Giordania, Kosovo, Libano, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina, Repubblica di Moldova, Serbia, Svizzera e Liechtenstein e Ucraina hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le norme rivedute tra loro.
- Al momento solo Algeria, Marocco e Tunisia rifiutano il testo.
- Questa soluzione temporanea consente alle imprese delle Parti contraenti applicatrici di beneficiare di norme di origine modernizzate, semplificate e più flessibili.
- A tal fine, i protocolli sull'origine contenuti in ciascun accordo commerciale bilaterale firmato dall'UE e dai diversi partner sono stati modificati per inserire un'appendice contenente le regole transitorie, senza pregiudizio verso la possibilità di applicazione delle attuali regole della Convenzione PEM (cfr., ad esempio, la [Decisione UE-CH](#) che rimanda al progetto di decisione del comitato misto [Documento ST 10245/20](#)).
- Il 25 agosto 2021 è stata pubblicata sul sito della Commissione europea la [GUIDANCE TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN \(V1.0 – 16 AUGUST 2021\)](#)
- La data **prevista** per l'applicazione delle regole transitorie è stata fissata al **1° settembre 2021**.
- Le informazioni sui Paesi che le applicano saranno rese pubbliche e aggiornate regolarmente (cfr. la sezione 1.3 della [Guida](#)).



## Sezione 1.3 della Guida

- La procedura di adozione delle regole di origine transitorie tra l'UE e i suoi partner e tra di loro è un processo continuo e dinamico.
- La Commissione europea pubblicherà informazioni aggiornate relative ai progressi nell'area paneuromediterranea riflesse in una nuova comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE.
- La DG TAXUD comunicherà tali informazioni anche sul proprio [sito web](#).

**As of 1 September 2021 the new rules will become applicable, in an initial stage, between the EU and Switzerland, Norway, Iceland, Albania, Jordan, Georgia, Palestine\* and Faroe Islands.**

The process of adoption of the amendments to the bilateral origin protocols on rules of origin with all the other partners (North Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo\*\*, Republic of Moldova, Georgia, Ukraine, Palestine, Lebanon, Turkey and Egypt) is ongoing and in different stages of progress.

DG TAXUD will provide in real time with information about any new partner able to apply the transitional rules, both on its website and in Commission Notices published in The Official Journal.

## Campo di applicazione

- I due insiemi di norme di origine **coesisteranno** tra le Parti contraenti applicatrici.
- Gli operatori economici potranno scegliere tra le norme di origine applicabili nell'area paneuromediterranea:
  - le attuali norme della Convenzione PEM, oppure
  - le norme di origine transitorie.
- Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione.

**NB:** prima di optare per le regole di origine transitorie, gli operatori economici devono considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale.

### Esempio 1

Il Paese di destinazione finale non è una Parte contraente applicatrice (ad esempio Tunisia)

- L'esportatore deve rilasciare una prova dell'origine sulla base delle regole della **Convenzione PEM**.
- Ciò ha un impatto sui fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato che devono anche fornire prove di origine secondo questo set di regole di origine.
- Se per tali materiali le prove dell'origine sono conformi soltanto alle regole di origine transitorie, tali materiali dovrebbero essere considerati non originari.

### Esempio 2

Il Paese di destinazione finale è una Parte contraente applicatrice (ad esempio Svizzera)

- L'esportatore può rilasciare una prova dell'origine sulla base delle **regole di origine transitorie**.
- Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono stati coperti da una prova di origine "transitoria", i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova di origine corretta.

## Definizioni

### **Convenzione PEM**

- Attuale Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale Paneuromediterranee ([GU UE L54 del 26 febbraio 2013](#)).
- Due Paesi contraenti che hanno ratificato la Convenzione e hanno tra loro un Accordo di libero scambio (ALS) possono sostituire il protocollo sulle regole di origine di tale ALS con un nuovo protocollo che rimanda alle regole previste dalla Convenzione PEM.
- Ad oggi, negli scambi con la UE, di tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione PEM, soltanto Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Giordania, Libano e Siria (oltre Turchia con la quale è in vigore un Accordo di unione doganale) non applicano le regole previste dalla stessa Convenzione.

### **Regole di origine transitorie**

- Insieme di regole di origine basate sulle regole di origine della Convenzione PEM rivista applicabili su base bilaterale parallelamente alle attuali regole della Convenzione PEM.
- Queste regole sono transitorie in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore della Convenzione PEM rivista.

### **Convenzione PEM riveduta**

- Unico strumento giuridico che sostituirà tutti gli Accordi di libero scambio bilaterali attualmente in vigore nella zona Paneuromediterranea.
-

## Accordi bilaterali – Il nuovo accordo Paneuromediterraneo

**NUOVA Convenzione regionale sulle  
norme di origine paneuromediterranee**

**NEW  
Dal 2025**

[Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali Paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee \[2024/390\] \(europa.eu\)](#) - GUUE, L 19.2.2024

La convenzione PEM sostituirà definitivamente la rete di circa 60 protocolli bilaterali sulle norme di origine in vigore nella zona paneuromediterranea con un unico strumento giuridico.

- Gestione più efficace del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine, che consente alle parti contraenti di reagire meglio alle realtà economiche in rapida evoluzione;
- Migliore integrazione dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (PSA) nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine, con creazione di un'unica zona in cui può applicarsi il cumulo diagonale (dunque nuove opportunità commerciali), coinvolgendo in particolare l'UE, gli Stati EFTA e i partecipanti al PSA dell'UE.

# Principali modifiche sostanziali delle nuove regole

## Allegato II

- Le regole di origine sono **maggiormente flessibili** e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale.
- Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, la eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessuti.
- Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi (c.d. “**averaging**”).

Prodotto	Voce doganale	Regola di origine dalla attuale Convenzione PEM	Regola di origine transitoria
<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati</b>	Da 7208 a 7212	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	Fabbricazione a partire da semilavorati della voce 7207

- La nuova regola di origine è sicuramente più favorevole per gli operatori in quanto maggiormente coerente con il panorama industriale siderurgico attuale in cui le lavorazioni per i prodotti laminati piatti partono generalmente dalle bramme (7207) e non dai lingotti (7206).

# Esempio regole accordo Pem



9018	<p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <p>- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera</p> <p>- Altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
------	--	--	---

# Esempio regole nuovi accordi



ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	---	--

# Esempio regole accordo Pem



ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

# Esempio regole nuovi accordi



Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Trattamento/i specifico/i <sup>(4)</sup> oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-------------	--	---

## Soglia di tolleranza

Art. 5

- L'attuale soglia di tolleranza è fissata al 10% del prezzo EXW del prodotto.
- Il testo delle **nuove regole**, invece, prevede:
  - per i **prodotti agricoli** il **15% del peso netto** del prodotto; e
  - per i **prodotti industriali** il **15% del valore del prezzo EXW** del prodotto.
- La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15% dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente evitando, inoltre, che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull'origine dei prodotti agricoli.

### Art. 17

- Il testo introduce un unico tipo di prova dell'origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema.
  - Le norme modificate non comprendono anche la possibilità di concordare l'applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX). Pertanto rimane invariato lo status di esportatore autorizzato.
-

### Modifiche rilevanti nelle regole PEM modificate

- In base alla normativa vigente (art. 20 della "Convenzione"), le autorità doganali possono autorizzare la segregazione contabile quando "sostengono costi considerevoli o difficoltà materiali nel mantenere scorte separate".
- Le norme transitorie (articolo 12) prevedono che le autorità doganali possano autorizzare la separazione contabile «se sono **utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto** materiali fungibili originari e non originari».
- Pertanto, **in base alle norme transitorie, gli esportatori non dovranno più giustificare**, al momento della richiesta di un'autorizzazione per la separazione contabile, **che il mantenimento di scorte separate ha un costo considerevole o dà luogo a difficoltà materiali**; per ottenere l'autorizzazione all'applicazione della segregazione contabile sarà sufficiente indicare che nella lavorazione o trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili.

### Eccezione per lo zucchero

- Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
- In base alle norme modificate, le scorte di zucchero originario e non originario (voce 1701) non dovranno essere tenute fisicamente separate per mantenere la sua origine preferenziale, indipendentemente dal fatto che sia trasformato come materiale o venduto come prodotto finale.

## Duty drawback

Art. 16

- A differenza di quanto disposto dalle attuali regole, in base alle nuove norme **il divieto di restituzione dei dazi** (c.d. no duty drawback rule) **viene eliminato** per tutti i prodotti, ad eccezione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA, fatte salve alcune deroghe al divieto di restituzione per tali prodotti.
  - Con le nuove regole sarà quindi possibile importare materie prime in sospensione daziaria in regime di **perfezionamento attivo** e certificare l'origine preferenziale del prodotto finito che rispetti le regole d'origine al momento della sua riesportazione verso Paesi PEM.
-

## Non modificazione

Art. 14

- La nuova norma di non modificazione prevede un **trattamento più favorevole** per la movimentazione di prodotti originari tra le Parti contraenti rispetto alla più rigida nozione di “trasporto diretto”.
  - Tale disposizione dovrebbe evitare il verificarsi di situazioni in cui prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal beneficio del tasso preferenziale all’importazione in quanto i requisiti formali della disposizione relativa al trasporto diretto non sono soddisfatti.
  - Secondo un approccio che sposa la attuale logistica tipica dell’e-commerce, **sono espressamente ammessi il magazzinaggio e il frazionamento sotto sorveglianza doganale** e soltanto in caso di dubbio da parte dell’autorità doganale della Parte importatrice il dichiarante dovrà dimostrare, attraverso documenti commerciali e di trasporto, che i beni non hanno subito lavorazioni in caso di attraversamento di territori diversi.
-

# Impatti per le imprese

## Impatti per le imprese


- Le nuove regole di origine in ambito Paneuromediterraneo, se da un lato sono state certamente concepite per modernizzare e semplificare la struttura normativa vigente al fine di migliorare il commercio tra i Paesi dell'area, dall'altro richiedono una attenta analisi da parte degli operatori che effettuano scambi con tali Paesi.
  - Appare raccomandabile, in prima istanza, effettuare una **analisi preliminare** finalizzata alla verifica dei benefici delle nuove regole: per esempio, un prodotto che con le attuali regole di origine non può essere considerato di origine preferenziale potrebbe esserlo con quelle nuove comportando quindi un **vantaggio competitivo** per l'esportatore verso i *competitor* che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulterebbero sicuramente meno appetibili per il cliente che deve considerare di dover pagare il **dazio «pieno»** all'importazione.
  - Tale potenziale vantaggio potrebbe richiedere altresì una verifica dei sistemi gestionali aziendali relativi all'origine della merce.
  - A titolo di esempio, potrebbe essere necessario dover raccogliere le **prove di origine** (certificati, dichiarazioni di origine e dichiarazioni dei fornitori) rilasciate in conformità di una o di entrambe le regole dal momento che il mancato possesso di prove adeguatamente redatte potrebbe comportare per l'esportatore l'impossibilità di verificare e dimostrare l'origine preferenziale per uno o più Paesi PEM.
  - Sempre a titolo di esempio, le aziende potrebbero dover adeguare il proprio **sistema gestionale** in modo che l'origine di un prodotto esportato in un Paese PEM possa essere dimostrata sulla base di **due regole di calcolo distinte**.
-

# EXPORT CONTROL E DUAL USE

## Trade compliance ed export control



## Export control e prodotti a duplice uso: i beni sensibili



## Definizioni: «esportazione» e «transito»

### Reg. (UE) 2021/821 (in vigore)

2) «esportazione»:

a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;

b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;

c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o

d) la **trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del **territorio doganale dell'Unione**; include anche la trasmissione orale **della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale**;

Art. 269 CDU «Esportazione di merci unionali»

1. Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.

**Il concetto di esportazione nell'ambito del dual-use è molto più ampio del concetto di esportazione ai fini doganali**

11) "transito" è il trasporto di prodotti a duplice uso **non unionali** che **entrano nel territorio doganale dell'Unione** e lo attraversano con una destinazione esterna **al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:**

a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;

b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;

c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o

d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;

#### Regime sospensivo di transito esterno «T1»

L'art. 226 CDU «1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

a) ai dazi all'importazione;

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione....»



### ALLEGATO I

#### ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia <sup>(1)</sup>, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) <sup>(2)</sup>, il gruppo dei fornitori nucleari (GFN) <sup>(3)</sup>, l'intesa di Wassenaar <sup>(4)</sup> e la convenzione sulle armi chimiche (CWC) <sup>(5)</sup>.



C.d. «regimi internazionali di controllo»

### Update 2024 CN-DU correlation table:

Perché è difficile operare un raccordo tra i due sistemi di classificazione:

i codici HS identificano solo la merce tangibile gli ECN riguardano anche gli intangibili

- si tratta di **correlazioni a più elementi** da entrambe le parti (a un codice HS corrispondono più codici ECN e a un codice ECN corrispondono più codici HS)
- non sempre l'attribuzione del codice HS è corretta
- ci sono **voci residuali** «altri» che spesso sono le voci corrette per i prodotti duali (il volume del traffico non è rilevante a sufficienza per creare una specifico codice HS – generalmente il traffico deve essere superiore ai 50 milioni di Euro)
- **tutti i beni** devono ottenere una **classifica HS** al contrario solo specifici beni hanno una **classifica ECN** (inoltre, se il traffico commerciale del prodotto duale assume proporzioni troppo rilevanti deve essere escluso dalla lista dei prodotti che richiedono autorizzazione per motivi amministrativi)

CN Codes 2024	TARIC Footnote for SAD	Dual Use Codification
8401100000	DU583	0A001a
8401400000	DU444	0A001b
8426110000	DU002	0A001c
8426190000	DU002	0A001c
8426990000	DU002	0A001c
8428700000	DU002	0A001c
8428909000	DU002	0A001c
8401400000	DU003	0A001d
8109910000	DU398	0A001e
8109990000	DU398	0A001e
8401400000	DU398	0A001e
8109910000	DU399	0A001f
8109990000	DU399	0A001f
8401400000	DU399	0A001f
8413504000	DU400	0A001g
8413608000	DU400	0A001g
8413708100	DU400	0A001g
8413810000	DU400	0A001g
8401400000	DU401	0A001h
8419500000	DU402	0A001i
8419908500	DU402	0A001i
9030100000	DU403	0A001j
8401400000	DU683	0A001k
8401200000	DU404	0B001a
7507200000	DU405	0B001b

- ✓ Disciplina in dettaglio le **autorizzazioni** previste per l'esportazione (e le altre fattispecie) di prodotti dual-use (listati e non listati), unitamente ai relativi procedimenti di rilascio (artt. 8 – 15 – Per dettagli, cfr. slides 46 e ss.);
- Il **17 gennaio 2018** è stato pubblicato sulla G.U. italiana, Serie Generale, n. 13, il **Decreto Legislativo n. 221 del 15 dicembre 2017**, che **abroga** il Decreto Legislativo n. 96 del 9 aprile 2003, il decreto legislativo n. 64 del 14 maggio 2009 ed il decreto legislativo n. 11 del 12 gennaio 2007.
- ✓ **Riunisce in un unico testo** (art. 1) le disposizioni nazionali per l'applicazione del/i:
  - Reg. CE 428/2009, concernente il controllo delle esportazioni di **prodotti a duplice uso**;
  - Reg. CE 1236/2005, riguardante le esportazioni di **merci** che potrebbero essere usate per infliggere la **pena capitale, la tortura** o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti ad esseri umani; ed
  - Regolamenti dell'Unione concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi Terzi assoggettati ad **embargo commerciale**.
- ✓ Dispone le **sanzioni** applicabili nei casi di violazione alle disposizioni contenute nel decreto (art. 18 – Per dettagli)
- ✓ Individua l'**Autorità competente** in relazione all'applicazione delle disposizioni del decreto (articolo 4, i.e. MISE, ora **MAECI**);



- A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2021/821, il decreto dovrà essere modificato
- Esiste una prima bozza di modifica non ancora resa pubblica



### SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI



Le **sanzioni economiche internazionali** sono **restrizioni finanziarie, commerciali ed economiche imposte in relazione a paesi, individui o entità** che hanno commesso violazioni del diritto internazionale o hanno agito in modo illecito dalla comunità internazionale o determinate attività contrarie al diritto internazionale e alla sicurezza/stabilità.

- Le sanzioni limitano il commercio con determinati paesi, regimi, controparti e attività che rappresentano una minaccia per la stabilità internazionale e gli interessi di politica estera.
- Sono uno strumento di politica estera a disposizione degli Stati e hanno una portata che varia da paese a paese e da giurisdizione a giurisdizione.
- Le sanzioni dipendono dalla portata e cambiano continuamente; Pertanto, devono essere costantemente monitorati.
- A differenza dei controlli sulle esportazioni, le sanzioni internazionali dipendono dal regime sanzionatorio adottato nei confronti del paese di destinazione finale e spesso variano nel tempo.
- I controlli mirano a limitare l'accesso a determinati prodotti da parte di paesi o persone che possono utilizzarli in modo contrario agli interessi di un paese.

# Le sanzioni economiche internazionali

## Il caso della Federazione Russa




### → Finance




### → Transport



### → Defence



### → Raw materials and other goods



# RISVOLTI FISCALI NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

## Presupposti delle imposte indirette

### Oggettivo, soggettivo e territoriale

1. **Presupposto oggettivo: oggetto dell'operazione (art. 2-3)** → cessione di beni o prestazione di servizi
2. **Presupposto soggettivo: soggetto che effettua l'operazione (art. 4-5)** → operazioni poste in essere nell'esercizio di imprese o arti e professioni
3. **Presupposto territoriale: territorio di effettuazione dell'operazione (art. 7)** → operazioni effettuate all'interno del territorio dello Stato



Le operazioni che non soddisfano **almeno uno** dei predetti presupposti sono da considerarsi **fuori campo iva**

## Le imposte indirette

---

### Presupposto oggettivo

**Cessioni di beni** : atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale di godimento;

**Prestazioni di servizi**: operazioni effettuate in corrispondenza di contratti d'opera, appalto, mandato, agenzia, spedizione, trasporto, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere.

## Le imposte indirette

---

### Presupposto soggettivo Soggetti passivi

Esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, di attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma d'impresa (artt. 2135-2195 C.C.);

di attività di lavoro autonomo professionale da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica.

## Le imposte indirette

### Presupposto territoriale - cessione di beni

<b>Luogo fisico del bene al momento della cessione</b>	<b>Rilevanza territoriale in Italia</b>	<b>Trattamento IVA</b>
Italia	Sì	Operazione fatturata e assoggettata ad IVA
Paese estero	No	Nessuna operazione perché trattasi di bene non esistente in Italia
Italia ma spedito in altro stato membro o extra-UE	Sì	Cessione intra o esportazione non imponibile in Italia

## Presupposto territoriale - cessione di beni

**Attenzione:** **non** si considerano effettuate nel territorio dello Stato:


1. le cessioni di beni **non esistenti** nel territorio dello Stato;
2. le cessioni di beni che fisicamente si trovano sul territorio italiano ma **in luoghi soggetti a vigilanza doganale** (depositi franchi, zone franche e luoghi franchi);
3. le cessioni di **beni non comunitari in transito** (regime doganale) nel territorio italiano, provenienti da e diretti in altro paese.

# ESPORTAZIONI

**Cessioni all'esportazione**: sono considerate cessioni all'**esportazione**, ai fini **IVA**, tutte le operazioni che costituiscono il **trasferimento della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal territorio UE**

Cessioni all'esportazione DIRETTE (art. 8, c. 1, lett. a) – Incoterms FOB ed altre rese dei gruppi C e D	Cessioni all'esportazione INDIRETTE (art. 8, c. 1, lett. b) – Incoterms EXW, FCA, FAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse sono riferite alla vendita di beni, esistenti nel territorio dello Stato, con il venditore che provvede a trasportare o spedire gli stessi fuori del territorio dell'Unione, utilizzando mezzi propri ovvero incaricando del trasporto o della spedizione un soggetto terzo (spedizioniere, vettore, etc..             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Semplici o</li> <li>○ In triangolazione</li> </ul> </li> <li>• Perché si configuri un'esportazione DIRETTA è necessario che si realizzino congiuntamente le seguenti fattispecie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trasferimento della proprietà</li> <li>○ Materiale uscita dei beni fuori dal territorio dell'Unione</li> <li>○ <b>Trasporto o spedizione "a cura o a nome del cedente"</b> (anche per incarico del proprio cessionario)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse sono riferite alla vendita di beni, che vengono consegnati al cliente non residente nel territorio dello Stato, ed è il cliente non residente che, direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasportare i beni fuori del territorio dell'Unione, <b>entro 90 giorni dalla consegna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No triangolazione</li> </ul> </li> <li>• L'operatore non residente può:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ritirare direttamente o tramite terzi i beni presso la sede o presso altro luogo designato dal cedente (magazzino, fabbrica, etc...)</li> <li>○ Farsi consegnare i beni in un determinato punto del territorio italiano</li> </ul> </li> <li>• L'esportazione deve risultare da idonea documentazione doganale</li> </ul>

## Esportazioni e regime di non imponibilità




- L'**esportazione** è il **regime doganale** al quale viene vincolata la **merce destinata a lasciare il territorio doganale dell'Unione** (art. 269 Codice Doganale dell'Unione – CDU)
- È collegato alla **materiale uscita della merce** dal territorio doganale, alla quale fa seguito la modifica della posizione doganale della merce che da «unionale» diventa «non unionale».
- Si articola in due fasi:

### FASE DICHIARATIVA


- Presentazione della dichiarazione doganale presso la **dogana di esportazione**.
- assegnazione del **codice di tracciamento MRN** (è univoco e identifica il flusso di esportazione nel sistema elettronico ECS Export Control System).
- Le informazioni contenute nella dichiarazione producono in capo all'esportatore i medesimi effetti giuridici di un'autocertificazione, anche per ciò che concerne i profili di responsabilità.

### FASE DI USCITA DELLE MERCI

- Avviene con la **materiale uscita** dei beni dal territorio dell'Unione.
- La **dogana di uscita** procede all'invio alla dogana di esportazione del messaggio contenente i risultati di uscita, registrato nel database informatico nazionale.
- Il regime si chiude.



- Dal **punto di vista doganale**, l'esportazione è disciplinata come un regime doganale a cui viene vincolata la merce destinata a **lasciare il territorio** doganale dell'Unione.



*punto di incontro tra normativa IVA e normativa doganale*

- Il **richiamo**, da parte delle disposizioni contenute nel DPR IVA in tema di cessioni all'esportazione, delle **disposizioni** doganali è finalizzato alla **disciplina delle prove** in merito alla **materiale uscita dei beni** dal territorio dell'Unione.

- Dal **punto di vista IVA**, l'esportazione è definita all'art. 8, c. 1, del DPR 633/72, che individua le cessioni all'esportazione non imponibili, che ricorrono al verificarsi di alcune **condizioni**:
  - si deve trattare di una **cessione di beni che comporti il trasferimento della proprietà**/diritto reale di godimento sul bene;
  - i beni ceduti devono essere **trasportati fuori dal territorio dell'UE**;
  - l'esportazione deve risultare da **elementi idonei a provare l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione**.

## Definizione di esportatore

- Chi può essere «esportatore» ai sensi dell'art. 1, punto 19) Reg. 2015/2446 (Regolamento Delegato del CDU):

### 19. "esportatore":

(a) il **privato** che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;


(b) Negli altri casi, quando a) non si applica:

i)

- la **persona stabilita** nel territorio doganale dell'Unione
- che **ha la facoltà di decidere e ha deciso** che le merci devono uscire da tale territorio doganale

ii) quando i) non si applica,

- qualsiasi **persona stabilita** nel territorio doganale dell'Unione
- che è **parte del contratto** in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.



\* a causa degli interessi economici legati all'esportazione, vi è almeno una persona che soddisfa i criteri previsti all'articolo 1, punto 19), RD e assume il ruolo di esportatore

### Definizione di esportatore – Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane


*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Nota 112029/2018 del 15 ottobre 2018*

- Precisioni in merito alla nuova definizione di esportatore con particolare riferimento ai casi di **esportazione con resa EXW**
  - transazioni commerciali aventi ad oggetto merci destinate all’esportazione con **condizione di consegna EXW**;
  - il **potere di decidere** che le merci devono uscire dal territorio doganale è nelle mani dell’**acquirente stabilito in un Paese terzo**;
  - in quanto tale, non può assumere la veste di esportatore;
  - il **venditore/cedente stabilito nella UE** o anche un altro soggetto come ad esempio il vettore, **in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale** dell’Unione, può essere qualificato come esportatore.
- Il venditore potrà quindi continuare ad operare come esportatore anche in presenza di una consegna su base *ex works*, purché sia parte del contratto sulla base del quale le merci abbandonano il territorio doganale dell’Unione o, in altri termini, purché il contratto che lega il venditore nazionale al cliente estero contenga una previsione esplicita o implicita rispetto al trasferimento dei beni fuori dall’UE.


# ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI

## Pianificazione e gestione dell'esportazione

aspetti commerciali, fiscali, doganali



## la responsabilità dell'esportatore



L'operatore che si rivolge a un agente doganale, **indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel contesto di una rappresentanza diretta o indiretta, è in ogni caso debitore dell'obbligazione doganale nei confronti delle autorità doganali e non può esimersi dalle sue responsabilità adducendo gli errori commessi da tale agente"** (CGE, 11 febbraio 2011, causa C-78/10).



- Ai sensi dell'art. 19 del codice doganale dell'Unione, **lo spedizioniere doganale è colui che esercita la rappresentanza in dogana («rappresentante doganale») di un proprietario di merci destinate all'importazione o all'esportazione, o comunque colui che è presunto tale al momento della presentazione di tali merci o le detenga al momento della loro entrata o uscita dal territorio nazionale (facoltà per le autorità doganali di fornire la prova della rappresentanza):**
- Mandato ex art. 1703 c.c. (c.d. **mandato di sdoganamento**):
  - Con rappresentanza: rappresentanza diretta;
  - Senza rappresentanza: rappresentanza indiretta.
- Mandato generale o speciale
- Secondo le regole del mandato, lo spedizioniere è tenuto ad:
  - eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente,
  - attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite,
  - Informare il mandante dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificarle, incluse la prassi e le interpretazioni degli Uffici doganali. Se omette di informare il committente in ordine ad essi ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest'ultimo subisce, salvo che sia mancata la possibilità d'informarlo e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realizzare l'interesse del committente"

# I DOCUMENTI




## La fattura

<p>Che cos'è</p>	<p>Contiene la descrizione della merce venduta, di cui riepiloga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti gli elementi utili alla loro identificazione (qualità, quantità)</li> <li>- l'ammontare delle somme da pagare (compresi prezzi unitari) e,</li> <li>- a seconda del termine di resa, può includere anche importo dell'assicurazione e spese di trasporto</li> </ul>
<p>Funzione e Caratteristiche</p>	<p>Comprova l'esecuzione di una compravendita e fornisce al compratore gli elementi che permettono di controllare la corretta esecuzione del contratto di compravendita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica la merce oggetto del contratto di compravendita</li> <li>• È il documento fiscale espressamente previsto dalla normativa IVA (art. 21 d.P.R. 633/1972 e D.L. 427/1993)</li> <li>• E' il documento necessario per il rilascio del certificato di origine</li> <li>• E' il documento che può contenere una serie di informazioni rilevanti ai fini doganali ed extra-tributari (classifica, origine, dichiarazioni, etc...)</li> </ul>
<p>Emissione</p>	<p>Viene emessa dal venditore nei confronti del compratore Per l'esportazione viene emessa al momento dell'effettiva spedizione della merce con tutti i dati definitivi</p>
<p>Contenuto (elenco non esaustivo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denominazione «Fattura»/»Commercial invoice»</li> <li>• Data e numero</li> <li>• Denominazione e generalità di venditore e cliente</li> <li>• Elenco e dati dei beni (qualità, quantità, peso, valore)</li> <li>• Se del caso, Nomenclatura combinata e origine delle merci</li> <li>• Se del caso, indicare espressamente un avvenuto pagamento anticipato</li> <li>• Se del caso, riferimenti ad altri documenti (e.g. conferma d'ordine, fattura proforma, etc...)</li> <li>• Termini e modalità di pagamento</li> <li>• Se del caso, dichiarazioni relative a specifiche normative di settore, licenze, etc...)</li> <li>• <b>completa di Titolo non imponibilità</b></li> <li>• <b>Fattura elettronica</b></li> </ul>
<p>Punti di attenzione</p>	<p>Si distingue dalla fattura proforma che ha la funzione di confermare le condizioni di una probabile vendita o di documento giustificativo nel caso di esportazione di merce senza corrispettivo (campioni, sostituzione, riparazione, lavorazione, etc...) Nel caso di vendita senza corrispettivo (merci fornite a titolo gratuito, omaggi, campioni, etc...), valore congruo dei beni (es. «valore ai fini doganali») Indicazioni di eventuali sconti</p>

Che cos'è	<p>Contiene la distinta dei colli contenenti la merce spedita, ne identifica il contenuto di ciascuno di essi ed specifica peso lordo, tara e peso netto</p>
Funzione e Caratteristiche	<p>Descrive tipo, natura (ovvero il tipo di imballaggio come ad es., casse, gabbie, scatole, pallets, etc... e numero degli imballi contenenti la merce da spedire, nonché il contenuto di ciascuno di essi.  Pur non essendo obbligatoria, è di massima utilità per una gestione avanzata del magazzino, per i documenti di trasporto, per lo spedizioniere doganale per la preparazione della dichiarazione di esportazione ed anche in funzione di eventuali verifiche doganali</p> <p>Permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo del numero dei colli da rimettere al soggetto incaricato del trasporto, in base alla condizione di resa pattuita;</li> <li>• Un'adeguata organizzazione della spedizione in funzione della presa in carico, della modalità di trasporto, del trasporto, nonché un più facile e tracciato smistamento, ad ogni finalità di natura logistica (e doganale), fino all'arrivo presso l'acquirente/destinatario</li> <li>• Una preparazione più agevole della dichiarazione doganale per lo spedizioniere doganale</li> <li>• Se del caso, i controlli a campione da parte delle dogane</li> <li>• In caso di danni, una più agevole identificazione dei colli/merci interessate</li> </ul>
Emissione	<p>Viene emessa dal venditore – Forma libera</p>
Contenuto (elenco non esaustivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denominazione e generalità di venditore e cliente</li> <li>• Riferimento ad altri documenti, e.g. fattura e ordine</li> <li>• Quantità e natura dei colli, marcatura e dimensioni</li> <li>• Descrizione della merce con indicazione del numero colli, contenuta in ciascuno dei essi</li> <li>• Se del caso, Nomenclatura combinata e origine delle merci</li> <li>• Se del caso, riferimenti al/i container</li> <li>• ...</li> </ul>
Punti di attenzione	<p>Rilevante ai fini doganali per certi tipi di spedizione (ad es. spedizione frazionata/a riprese)</p>

## I documenti a supporto della dichiarazione doganale



- Nell'ottica dell'**ottimizzazione dei processi doganali** sotto il profilo della **gestione del rischio** in senso **economico, giuridico e operativo**, le *best practice* (richiamante, tra le altre, anche nelle linee guida AEO) prevedono generalmente una **razionalizzazione del numero degli intermediari doganali** nonché dei flussi documentali e informativi con gli stessi
- Pertanto, appare necessario **organizzare e gestire le relazioni con i rappresentanti doganali in modo strutturato**.
- In questo senso, una soluzione potrebbe essere rappresentata da una struttura documentale così articolata:
  - **un Mandato “quadro”** per l'espletamento delle operazioni doganali che regola i rapporti giuridici tra le Parti. Nel corpo del Mandato sono ricompresi, a titolo di esempio, gli obblighi e le responsabilità delle Parti, la durata del contratto, il diritto di recesso ecc.;
  - **una serie di Lettere d'istruzioni** – parte integrante e sostanziale del Mandato– che devono essere conferite per ogni operazione commerciale di esportazione o di importazione da o verso i Paesi extra-UE.
- Il *form* di Mandato per l'espletamento delle operazioni doganali tra l'operatore e i vari rappresentanti dovrebbe essere articolato in una serie di clausole concepite per regolare un rapporto **“a tempo”** con il customs broker e facendo sì che siano le varie lettere d'istruzione a regolare, volta per volta, la singola operazione nel dettaglio.
- Chiaramente, le clausole – come anche la configurazione delle Lettere d'istruzioni – possono essere modificate, integrate o rimosse a seconda del tipo di rapporto che si intende configurare nonché al fine di permettere il regolare e **ottimale** svolgimento dell'operatività aziendale.

## Esempio form di mandato (focus clause)

### 1. ALLEGATI

1.1. Gli allegati elencati di seguito costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Mandato.

- ALLEGATO A Offerta commerciale di servizi
- ALLEGATO B1 Lettera d'istruzioni esportazione
- ALLEGATO B2 Lettera d'istruzioni importazione definitiva
- ALLEGATO C Modello 231 del Mandante
- ALLEGATO D Codice etico del Mandante
- ALLEGATO E Polizza assicurativa del Mandatario

### 2. OGGETTO

- 2.1. Il presente Mandato è disciplinato dagli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile (c.c.) e regola tutti i rapporti intercorsi tra le Parti aventi ad oggetto la conclusione in nome e per conto del Mandante di pratiche doganali (di seguito "Attività") – così come meglio definite nell'Allegato A – e delle relative prestazioni accessorie in rappresentanza diretta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (CDU).
- 2.2. Il Mandatario dichiara di avvalersi per la cura e il disbrigo delle relative operazioni, formalità e adempimenti dell'opera, dei propri doganalisti:
- Doganalista Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_
  - Doganalista Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_
  - ...
- 2.3. Il Mandante, durante la validità del presente Mandato, così come prevista dall'art. 4.1, potrà chiedere al Mandatario, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle Attività in oggetto tramite invio di apposite lettere di istruzioni come da modelli di cui agli allegati B1 e B2.
- 2.4. Le prestazioni accessorie di cui all'art. 2.1 ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del Mandato, ivi comprese la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali, il deposito di istanze e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito doganale e deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.
- 2.5. Restano escluse dalle prestazioni accessorie le seguenti per quali dovrà essere conferito incarico specifico: il potere difensivo per l'impugnazione di atti di accertamento fiscale, la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell'accertamento o il contenzioso doganale.
- 2.6. Il presente Mandato non comporta nessun obbligo di esclusiva in capo al Mandante il quale potrà pertanto avvalersi anche di altri soggetti per lo svolgimento delle medesime attività e/o di attività analoghe a quelle in oggetto.
- 2.7. Il Mandatario dovrà eseguire le attività in oggetto secondo quanto indicato dal Mandante, utilizzando la massima diligenza, nel rispetto dei più elevati standard professionali nonché delle vigenti disposizioni sia di carattere normativo che deontologico.
- 2.8. Eventuali attività aggiuntive a quelle precisate dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

### 8. RISERVATEZZA E AUTORIZZAZIONI DOGANALI

8.1. Il Mandatario si impegna, durante e dopo la cessazione del presente mandato, a proteggere con la massima cura la riservatezza ed il segreto professionale sulle informazioni, notizie, dati e risultati inerenti al contenuto del presente mandato e, quindi, su tutto quanto preparato, realizzato, concepito o scritto in relazione all'espletamento delle Attività oggetto del presente Mandato ed altresì su tutto quanto conosciuto nel corso del presente rapporto contrattuale e nel corso delle trattative precontrattuali in relazione alle attività, servizi e prodotti del Mandante.

### 9. MODELLO 231 E CODICE ETICO

- 9.1. Con la sottoscrizione del presente Mandato, il Mandatario dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D.lgs. n. 231/2001, sue modifiche ed integrazioni, delle sue implicazioni per il Mandante, nonché di impegnarsi al rispetto del predetto Decreto. In particolare, il Mandatario dichiara di essere a conoscenza che il Mandante ha adottato, in conformità alle disposizioni del citato Decreto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello 231" di cui all'Allegato C), diretto ad impedire o quantomeno a limitare i rischi di commissione di reati in genere e, in particolare, quelli previsti dal citato D.lgs. 231/2001, nonché un proprio Codice etico ("Codice etico" di cui all'Allegato D). Dichiara inoltre di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello 231 della Società – pubblicati sul sito internet del Mandante e allegati al presente Mandato.
- 9.2. Il Mandatario si impegna espressamente a non ~~porre in essere~~, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare fattispecie di reato. A questo proposito, il Mandatario si impegna inoltre ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza del Mandante con propria comunicazione da inviare alternativamente a mezzo:
- posta all'indirizzo: \_\_\_\_\_
  - e-mail all'indirizzo: \_\_\_\_\_
- di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001.
- 9.3. L'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonché di ogni disposizione dei citati Modello 231 o Codice etico, comporterà la risoluzione immediata del presente contratto, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Mandante.

- Le parti (mandante e mandatario): generalità;
- Elenco della documentazione fornita dal committente
- Oggetto del contratto: tipo di operazione/i doganale/i oggetto dell'incarico;
- Descrizione della merce oggetto della/e operazione/i;
- Informazioni e documentazione (Lettera di istruzioni);
- Sostituzioni e Sub-mandato;
- Durata;
- Recesso;
- Compenso;
- Responsabilità e Assicurazione;
- Riservatezza;
- Altre clausole

## Esempio form di lettere d'istruzioni (focus Allegato B1 del Mandato)

• **Origine preferenziale**

- No  
 SI
- Merce di valore **inferiore** ad € 6.000: verificare se nella fattura è riportata l'attestazione di origine preferenziale; diversamente, si autorizza a compilare e a firmare per nostro conto il certificato (a seconda dei casi)
- EUR.1  
 EUR-MED
- Merce di valore **superiore** ad € 6.000: verificare se nella fattura è riportata l'attestazione di origine preferenziale e considerare, a seconda dei casi, nella casella 44 del DAU i codici documento relativi a:
- Esportatore Autorizzato: [REDACTED]  
 Esportatore Registrato (n. REX): [REDACTED]
- Diversamente, si autorizza a compilare e a firmare per nostro conto il certificato (a seconda dei casi):
- EUR.1  
 EUR-MED

• **Certificati di circolazione delle merci**

- Per esportazioni verso la Turchia, si autorizza a compilare e a firmare per nostro conto il certificato A.TR

In caso di richiesta di un certificato di origine preferenziale/circolazione delle merci, si prega di voler inviare tempestivamente la bozza documento all'indirizzo: ----- e di **attendere la conferma prima della richiesta definitiva all'Autorità Doganale.**

• **Dati relativi alla spedizione e alla compilazione della dichiarazione doganale**

Esportatore	
Destinatario	
Porto di imbarco (POL)	
Porto di sbarco (POD)	
Nave	
Container	
Incoterms®	
Valuta e importo totale fatturato	

• **Elementi del valore doganale**

<b>Spese di trasporto e inoltro al punto di confine</b> (se EXW o FCA) da aggiungere al valore fatturato	
<b>Spese di trasporto, assicurazione ecc. extra-UE</b> (se CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU o DDP) da sottrarre al valore fatturato	

• **Singoli della dichiarazione doganale**

NC	Origine	Colli	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)	Prezzo (EUR)
...	...	...	...	...	...
<b>Totale</b>		...	...	...	...

- **AEO:** indicare nella casella 44 del DAU il codice documento Y022 n. **IT AEOC** [REDACTED].

• **Dual use**

Salvo diversamente indicato, le merci oggetto della presente non sono del tipo "dual use" ex Reg. (UE) n. 821/2021 (che modifica il Reg. (CE) n. 428/2009) e successive modificazioni.

**Si prega di voler inviare tempestivamente la bozza della bolla doganale all'indirizzo: ----- e di attendere la conferma prima del flusso della stessa.**

Qualora dopo il flusso della dichiarazione doganale emergano errori di compilazione della stessa in difformità rispetto a quanto indicato attraverso la presente Lettera di istruzioni o comunque per cause non imputabili al Mandante, i costi relativi alla pratica di revisione dell'accertamento della dichiarazione doganale saranno a carico del Mandatario.

Si richiede di restituire entro 7 (sette) giorni dall'esportazione la dichiarazione doganale (DAU e DAE) al fine di poter effettuare gli opportuni controlli a posteriori e rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione, nonché di reperire la prova di uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione europea.

Per qualsiasi dubbio sulla documentazione, informazione o necessità connessa allo sdoganamento vogliate fare riferimento a: -----.

Spett.le  
Dogana di Competenza

\_\_\_\_\_/2021

### OGGETTO: Dichiarazione di Libera Esportazione

Consapevoli di assumerci ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiarare che il materiale esportato con ns. fattura N. \_\_\_\_/2021 del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021 con destinazione (indicare l'Incoterms utilizzato seguito dal luogo convenuto) \_\_\_\_\_ non è vincolato a licenze di esportazione e quindi:

- Non rientra nell'elenco dei beni di cui al Reg. delegato (UE) n. 1749/2020 della Commissione del 7 ottobre 2020, che modifica il Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e transito di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) (Y901).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1997 relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Convenzione di Washington – CITES) (Y900).
- Non è soggetto alla presenza di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg. (CE) N. 1005/2009 del Consiglio del 16 settembre 2009 (Y902).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) N. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione dei beni culturali (Y903).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) N. 621/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti inumani, crudeli e degradanti (Y904-Y906).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) N. 267/2012 e successive modifiche, che abroga il precedente Reg. (UE) N. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (Y911-Y920).
- Non è soggetto alle disposizioni del Reg. (UE) N. 649/2012 del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Y916-Y917).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) N. 44/2016 del Consiglio, del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive nei confronti della Libia (Y920).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (UE) N. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (Y920).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) N. 1523/2007, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto (Y922).
- Prodotto non soggetto alle disposizioni del Reg. (CE) N. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (Y923).
- Non rientra nel Reg. (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (Y924).
- Non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas elencati nel Reg. (UE) N. 517/2014 del Consiglio del 16 aprile 2014 (Y926).

- Non rientra nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regolamenti (CEE) n.2847/93, (CE) n.193/2001 e (CE) n.601/2004 e che abroga i Regolamenti (CE) n.1093/94 e (CE) n.1447/1999 (Y927).
- Rientra tra le merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformità a quanto stabilito dall'articolo n. 6 punto 1b della Decisione della Commissione 2007/275/CE (Y931)
- Rientra tra le merci che beneficiano della deroga per i controlli CITES in conformità a quanto stabilito dall'articolo n.7 punto 3 del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (Y932)
- Rientra tra le merci non comprese nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2013 (Y933).
- Non rientra tra i prodotti soggetti alle disposizioni del Reg. (UE) n. 258/2012 per l'esportazione, delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (Y934).
- Non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (Y935).
- Non rientra nell'elenco di beni come da Reg. (UE) n.833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y939).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) n. 1011/2015 della Commissione del 24 aprile 2015 integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il Reg. (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il Reg. (CE) n. 1277/2005 della Commissione (COD.ADD. 4039).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del Regolamento (CE) N. 2465-1996 (COD.ADD. 4099).

Si dà mandato allo spedizioniere doganale ..... per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

In fede

Amministratore Delegato

### Analisi preventiva


- Primo obbligo dell'operatore è conoscere la normativa ed effettuare l'analisi del/i prodotti oggetto di regolamentazione ai sensi della normativa stessa.
- A seguito dell'analisi, il prodotto o le sue parti riconosciute come componenti principali possono essere riconosciuti aventi **natura duale** o **non duale**.
- In relazione alla natura duale o meno del prodotto, **le procedure e gli obblighi degli esportatori variano:**

Prodotto	Dichiarazione libera esportazione (e relativo codice Y901 in bolletta EX)	Autorizzazione (e relativo codice X002 in bolletta EX)	Eventuali controlli	ICP (Internal compliance programme)
<b>Prodotto duale</b>	N.A.			Raccomandato / obbligatorio
<b>Prodotto non duale</b>		N.A.		Consigliato

# LA GESTIONE OPERATIVA

# Gestione del regime di esportazione

## flusso ordinario e prove di avvenuta esportazione



1. Presentazione della dichiarazione doganale EX

2. L'Uff. di esportazione, verificato il canale di controllo, autorizza lo svincolo e rilascia DAE con n. MRN

3. Uff. di esportazione invia a Uff. di uscita i dati della dichiarazione doganale EX

4. Uff. di uscita riceve la merce e il n. MRN, ne sorveglia l'uscita effettuando eventuali controlli

5. Uff. di uscita invia a Uff. di esportazione la notifica dell'uscita della merce

6. Uff. di esportazione registra nel database AIDA dell'Agenzia delle Dogane la conclusione dell'operazione di esportazione

COMUNITA' EUROPEA - CAD SANREMO S.R.L.  
 DE 1234567  
 DIRA AIFA SRL  
 0292062 10/03/2012  
 Uscita conclusa ✓

## Verifica MRN e conseguenze

- Tracciamento MRN rilasciati da Uffici di esportazione nazionali (IT)
- Possibili esiti:



### ✓ Uscita **conclusa** in data:

- La verifica con **esito positivo** dell'uscita della merce costituisce **valida prova dell'avvenuta esportazione e dell'appuramento del regime doganale**.

### ✗ Esportazione **scaduta** in data:

- Se il regime di esportazione non trova appuramento, gli esportatori sono esposti al **rischio di contestazioni in merito all'emissione di fatture recanti il titolo di non imponibilità IVA** ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, **sprovviste di idonea documentazione doganale**.
- In caso di "esportazione scaduta", ossia MRN non appurati (senza c.d. "visto uscire") sarà necessario attivare **procedura di "follow up"** per la raccolta della **documentazione alternativa comprovante l'uscita dei beni dall'UE** per la chiusura amministrativa dell'operazione di esportazione.

### Procedura di follow-up

- **Documentazione alternativa** da presentare all'autorità doganale per comprovare l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale UE in assenza di appuramento del codice MRN.
- La prova di esportazione può essere fornita in particolare mediante:
  - ✓ una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ la prova del pagamento;
  - ✓ la fattura;
  - ✓ la bolla di consegna;
  - ✓ un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
  - ✓ le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.

Art.335  
Reg 2447/15

Nota Agenzia Dogane  
n. 166840/RU del  
16/12/2009

### Caso – Operazioni di esportazione interamente in altri Stati membri UE




- Dogana di esportazione e di uscita (entrambe) in altro Stato membro
- L'operazione **non è gestita con il sistema comune ECS** che, essendo un sistema comunitario, presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati membri (dogana di esportazione nel Paese A e dogana di uscita nel Paese B).
- L'operazione è **interamente gestita con la procedura nazionale** utilizzata all'interno dello Stato in cui l'intera operazione è effettuata e **non è nota all'Amministrazione doganale italiana**.
- Gli eventuali MRN rilasciati (generati e chiusi in altro Stato membro) non sono consultabili nel sistema informatico doganale nazionale AIDA, né nel sistema ECS.
- Le prove dell'uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano **interamente** l'operazione di esportazione all'interno del proprio territorio non sono note alle altre Amministrazioni doganali trattandosi di "operazioni nazionali" di quel Paese e quindi soggette a discipline di carattere nazionale.
- Deve essere, pertanto, **cura dell'operatore** italiano che effettua l'operazione presso altro Stato, acquisire l'informazione relativa al dato "prova di uscita della merce" e tenere agli atti tale prova.

*Agenzia delle Dogane, Nota 21.07.2008, prot. n. 3028 e Circolare 29.12.2010, n. 18/D*

### Caso – Operazioni di esportazione triangolari

- Coinvolgimento di **tre soggetti** che effettuano tra di loro due cessioni a fronte di un unico flusso fisico della merce fuori dal territorio doganale.



- In relazione alle prove doganali dell'avvenuta esportazione, ITA1 e ITA2, effettuando cessioni all'esportazione, devono conservare un documento doganale a comprova dell'uscita.
- Con l'introduzione del sistema ECS la prassi corrente vede quale soluzione abituale l'indicazione dei riferimenti della fattura di prima vendita emessa dal cedente ITA1 nei confronti di ITA2, nella dichiarazione doganale nella quale figura come esportatore ITA2. Si deve ritenere che, una volta appurato il regime di esportazione associato a questa dichiarazione, quel documento possa essere considerato prova di uscita valida ai fini IVA sia per ITA1 che per ITA2, legittimando per entrambi la non imponibilità della cessione.

## Dichiarazione doganale di esportazione - EX

- Elementi soggettivi**

- ✓[2] **Speditore** – il titolare del regime di esportazione;
- ✓[8] **Destinatario** – il soggetto cui le merci devono essere consegnate;
- ✓[14] **Dichiarante/Rappresentante** – il **dichiarante** è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio o a nome della quale è fatta la dichiarazione e deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione; il **rappresentante** può agire in rappresentanza *diretta* (cod. 2, in nome e per conto di terzi: il dichiarante è il

**Elementi oggettivi:**

- ✓[16] Paese di origine della merce
- ✓[20] Condizioni di consegna [22] Importo totale fatturato

03/ 7102 J400008293

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
1 DICHIARAZIONE		IT222102 Cod.Mecc. 14454J 102006	
2 Speditore / Esportatore	N. DE	3 Formulario	4 Dist. di carico
		1	1
		REG.1 T 00088103X DEL.111219	
		191TQW71T0088103E7	
5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
1	2	FOIV 918118	
8 Destinataro	N. TR U	9	
		NULLA OSTA Ai fini dei divieti economici e valutari Il Funzionario	
		DATA DI ACCETTAZIONE 11/12/2019 Il Funzionario	
10 Paese primo	11 Paese di transito	13 P.A.C.	
		0,00	
14 Dichiarante / Rappresentante	N. 2	15 Paese di spedizione / esportazione	16 Paese di origine
		ITALIA	TURCHIA
		17 Paese di destinazione	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
		TURCHIA	
		19 Ctr.	20 Condizioni di consegna
			FCA 1
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	22 Moneta ed importo totale fatturato
		IT	EUR 11.375,00
		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione
			1
25 Modo di trasporto	26 Modo di trasporto	27 Luogo di carico	28 Delli finanziari e bancari
1	3		
29 Ufficio di uscita	30 Localizzazione delle merci		

## Dichiarazione doganale di esportazione - EX

Colli e destinazione delle merci Marche, numeri - N. contenitori - Quantita' e natura Tipo imballaggio: Paletta Marche e Numeri: POLIAMMIDI IN FORME PRIMARIE: POLIAMMIDE DN: 86391171 N954-IT-2019-VE N.F415504	N. Pezzi: 2 N. Colli: 2		32 Articolo I N.	33 Codice delle merci 39081000	34 Cod. P. di origine F C	35 Massa lorda (kg.) 2557,0000		
				37 REGIME 1000 0	38 Massa Netta (kg) 2500,0000	39 Costigenti		
				40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente --		41 Unita' supplementari 11.375,00		
				42 Valore statistico 11.375,00		Codice MS		
Menzioni speciali di documenti presentati / Certificazioni ed autorizzazioni Y901--2019 Y923--2019 02YY-IT-2019-0018802995 N380-DE-2019-969470253 Y024-IT-2009-IT AEOE 09 0053 RIF-J400008293	Tipo Base imponibile Aliquota Importo FIP		43 Dilazione di pagamento		48 Identificazione del deposito			
	Totale: 0,00		49 DATI CONTABILI REG. I T 00388103X DEL. 111219 N. Conto A93 Scadenza del EUR 0,00 Scadenza del EUR 0,00 Scadenza del EUR 0,00					
50 Obligato principale N.		Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA IT222102 11/12/2019 Cod. Mecc. 14454J				
Uffici di MILANO		11/12/2019						

### Elementi oggettivi:

- ✓ [33] classificazione doganale TARIC
- ✓ [42-45-46] valore doganale e relativi aggiustamenti rispetto al prezzo di fattura
- ✓ [37] regime doganale prescelto
- ✓ [44] documenti a sostegno della dichiarazione (es. fattura commerciale, packing list, certificati di varia natura, P.IVA Italiana se esportatore stabilito in altro stato membro UE, eventuali autorizzazioni doganali in possesso dell'esportatore o del dichiarante).

## Reingegnerizzazione di AIDA, dove siamo

**2013**

**Art.6 CDU** « tutti gli scambi di informazioni fra autorità ed operatori doganali sono effettuati tramite procedimenti informatici.

Nuovo **art. 278 Reg. UE 952/2013** (modificato dal Reg. UE 632/2019 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal CDU)

**2021**

**Circolare n. 26 del 30 giugno 2021**  
 Dal 1° luglio 2021 per le **dichiarazioni relative a spedizioni di valore trascurabile** (tracciato H7.)

**2022**

**Avviso agli operatori** del 21 aprile 2022  
**Avviso Prot.: 238463** del 7 giugno 2022  
**Circolare n.22/2022** Prot. 235684/RU del 6 giugno 2022  
**Prot.: 511592/RU** Roma, 11 novembre 2022 → chiusura messaggio IM dal 30 novembre 2022

**2022- 2023**

**Prot.: 370606/RU:** Roma, 9 Agosto 2022 → modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni.

**Prot.: 561756/RU:** Roma, 12 dicembre 2022 → roadmap di adesione alle fasi funzionali


**Prot.: 579734/RU:** Roma, 22 settembre 2023 → Esportazione e Transito: rilascio in esercizio di nuove funzionalità del sistema.

**Prot.: 508708/RU:** Roma, 21 Agosto 2023 → chiusura dell'ambiente di addestramento per l'export e transiti dal 6 Novembre 2023.

**Prot.: 644240/RU:** Roma, 23 ottobre 2023 → Modalità di compilazione dei campi 18 e 21 del DAU relativi all'identità e nazionalità del mezzo di trasporto

**Prot.: 644297/RU:** Roma, 23 ottobre 2023 → Nuove procedure per il "Destinatario Autorizzato"

**Prot.: 665220/RU:** Roma, 3 novembre 2023 → Esportazione e Transito: posticipo della data di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5.



## Dichiarazione doganale di esportazione

I nuovi tracciati B: miglioramenti e differenze rispetto al messaggio EX

La **reingegnerizzazione di AIDA** investirà anche le modalità di accesso ai servizi e gestione delle dichiarazioni per esportazione e transito.

- Per le **operazioni di esportazione**, il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2, attualmente operativo, è sostituito dal progetto unionale AES (Automated Export System) fase 1;
- per le **operazioni di transito unionale/comune/TIR**, l'attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5.

Si riporta di seguito la **road map per l'adesione** degli operatori economici ai nuovi servizi export e transito:

DATA	DESCRIZIONE
A partire dall'8 giugno 2023	Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.
<b>2 dicembre 2024</b>	<b><u>Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.</u></b>



## Dichiarazione doganale di esportazione

---

I nuovi tracciati B: miglioramenti e differenze rispetto al messaggio EX

Per entrambi i servizi le applicazioni reingegnerizzate prevedono:



**nuove modalità di colloquio con i dichiaranti**, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services);



**l'invio di messaggi firmati digitalmente** con certificato di firma digitale qualificata rilasciato da una delle Certification Authorities accreditate ai sensi della normativa eIDAS;



**il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.**

## Dichiarazione doganale di esportazione

I nuovi tracciati B: miglioramenti e differenze rispetto al messaggio EX

**Le principali novità della reingegnerizzazione e gestione informatizzata** del sistema per quanto riguarda le operazioni esportazione riguardano:

Gestione informatizzata  
per dichiarazioni di  
esportazione

- nuove funzionalità che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa **rettifica e/o annullamento, attraverso un protocollo di colloquio digitalizzato tra l'ufficio di esportazione ed il dichiarante;**
- la possibilità di **inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci** all'ufficio di esportazione;
- **il superamento del del limite dei 40 articoli** (arrivando fino a 9999);
- possibile invio di **diversi tipi di dichiarazioni doganali**: dichiarazioni standard, pre-dichiarazioni, dichiarazioni semplificate e complementari, per consentire l'applicazione di semplificazioni dichiarative;
- lo **sdoganamento centralizzato** (Quest'ultima funzione non è ancora implementata).

Inoltre:

- non sarà più possibile per gli operatori presentare operazioni di esportazione **“a groupage”**;
- non sarà più possibile per gli operatori presentare dichiarazioni di **esportazione abbinate a transito EX/EU T1/T2**;
- non sarà più attiva per i destinatari autorizzati l'applicazione **“Desktop Dogane”**.

## Dichiarazione doganale di esportazione

I nuovi tracciati B: miglioramenti e differenze rispetto al messaggio EX

Tracciato	Descrizione Dichiarazione
<b>B1</b>	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
<b>B2</b>	Regime speciale- trasformazione- dichiarazione per il perfezionamento passivo
<b>B4</b>	Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali
<b>C1</b>	Dichiarazione semplificata di esportazione
<b>C2</b>	Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione

## Accesso al Portale ADM

Per usufruire dei servizi on line messi a disposizione da ADM, si deve accedere al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - **Portale Unico delle Dogane Monopoli (PUDM)** - autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella sezione «**Area Riservata**» tramite apposite **credenziali** di accesso (SPID livello 2 – CNS - CIE).



Una volta effettuato l’accesso, l’operatore economico deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie mediante il **Modello Autorizzativo Unico (MAU)**, accedendo alla sezione 'Mio profilo' all'interno del **PUDM**.

Nel contesto del MAU è prevista la figura del 'Gestore' che, una volta nominato o autonomatosi (solo se legale rappresentante o procuratore), può richiedere ed attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative.



**ADM**  
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI



**Real Environment**



**DELEGANTE**

Exit

[Back to the home page](#) - You are in: [Search Declarations](#) [Select Delegator](#)

▶ **Search**

▼ **Advanced Search**

Acceptance date from \*:   to \*:  

Registration office code : IT   Select

Scope:  

**INDICARE *ESPORTAZIONE* NEL MENU A TENDINA «SCOPE»**

# Accesso ai documenti

**Advanced Search**

Acceptance date from \*:  to \*:

Registration office code : IT  [Select](#)

Scope:

[Search](#)

Results found 2

Declarations List								
Declaring Operator	Mrn	Ln	Type	Acceptance Date and Hours	Office Code	Articles Number	Ver	Details
IT03541720128	24ITQVV1TPS19916A5	2024052211223217	EXPORT	22/05/2024 11:22:37	273102	3	0	<a href="#">Q</a>
	24ITQSV01PT75822A9	2024FGTRVB15BIU0002234	EXPORT	22/05/2024 16:47:16	119101	1	0	<a href="#">Q</a>

[Telematic sites](#) | [Privacy](#) | [Legal notes](#) | [Accessibility](#) | [Site map](#)  
 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma

**Advanced Search**

Acceptance date from \*:

Registration office code :

Scope:

[Search](#)

Results found 2

Declaring Operator
IT03541720128
IT02301760035

**Declaration Details**

Customs Declaration Details		
MRN	LRN	Enter Operator
24ITQVV1TPS19916A5	2024052211223217	CLMSFN67R26L682I
Declaring Operator	Agent	Exporter
IT03541720128		IT04388370753
		<a href="#">Download</a>
Registration Number	Acceptance Date and Hours	Office Code
PS19916	22/05/2024 11:22:37	273102
Ivisto state	Download Ivisto	
In attesa di visto uscire	<a href="#">Download</a>	

Articles				
Article Number	Goods Code	Release Date and Time	Code	Control Circuit Outcome
1	00	22/05/2024 11:22:55	8FJD96	CA
2	00	22/05/2024 11:22:55	8FJD96	CA
3	90	22/05/2024 11:22:55	8FJD96	CA

[Close](#)

131



- Definizione di cessione intracomunitaria
- Prove della cessione intracomunitaria

# LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

# DEFINIZIONE DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA

## I presupposti della cessione intracomunitaria



**Numero VIES  
quale requisito  
Sostanziale  
(Direttiva UE  
4.12.2018 n.1910)**

## Adempimenti

---



**Emissione di fattura «non  
imponibile art. 41 D.L.  
331/1993»**

**Rilevazione nei modelli  
Intrastat (1-bis)**

# PROVE DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

- Riferimenti normativi e di prassi

- Risoluzione 345/E 2007
- Risoluzione 477/E 2008
- Risoluzione 19/E 2013
- Risoluzione 71/E 2014


Regolamento 1912/2018

Risoluzione 100/2019

Risoluzione 117/2020

Circolare 12 del 15/05/2020

- Cessioni franco fabbrica



La risoluzione n. **477/E** del 15 dicembre 2008 ha chiarito che tale indicazione è da intendersi a titolo meramente **esemplificativo**, senza però indicare dettagliatamente quali documenti possano essere considerati idonei



**discrezionalità**, talvolta anche arbitraria, dell'organo verificatore



### TRASPORTO A CURA DELL'ACQUIRENTE

1. Dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che attesta che i beni sono stati spediti/trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni
2. In possesso di **due documenti** non contraddittori, fra quelli individuati, che attestano la spedizione/trasporto



### DOCUMENTI

- Un documento tra i seguenti:
  1. I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma
  2. Una polizza di carico
  3. Una fattura di trasporto aereo;
- oppure
- 4. Una fattura emessa dallo spedizioniere

### DOCUMENTI



- E un documento tra i seguenti:
  1. Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o
  2. I documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni;
  3. Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  4. Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

- Oltre al DDT, l'istante predispone un documento (allegato all'interpello) recante:
  1. l'identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  2. il riferimento della fattura di vendita;
  3. il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  4. la data della fattura;
  5. la data del DDT;
  6. la data della destinazione [spedizione] delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse;
  7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario "le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)".

- Cessioni intracomunitarie franco magazzino

### Il caso

- L'istante, che effettua cessioni intracomunitarie franco-magazzino, ritiene di poter utilizzare la seguente documentazione per dimostrare che i beni sono stati trasferiti in un altro Stato membro **al fine di beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite:**
- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del D.L n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L n. 427/1993;
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- elenchi riepilogativi *Intrastat*.

### La risposta dell'Agenzia delle Entrate

- L'Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione presentata dall'istante in quanto conforme alle indicazioni del precedente Interpello n. 100 dell'8 aprile 2019 e alle novità introdotte con il Reg. di esecuzione n. 2018/1912/UE.

### Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie

- La presunzione relativa di cui all'art. 45-bis Reg. (UE) 282/2011 introdotto con Reg. UE 1912/2018 può essere ammessa anche per le **operazioni ante 01/01/2020** qualora sia presentato un **corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata**.
- Le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di **superare** la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria qualora dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato (merci ancora giacenti nel magazzino, incidente durante il trasporto, distruzione dei beni ecc.)
- In tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, può continuare a **trovare applicazione la prassi nazionale**, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.
- L'idoneità dei documenti utilizzati come mezzo di prova dell'avvenuto trasporto comunitario individuati dalla prassi nazionale è **comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria**.

# Triangolazioni intracomunitarie


---

# L'OBBLIGAZIONE DOGANALE

## Procedure di sdoganamento e fasi dell'operazione doganale

### PRASSI ATTUALE- IMPORT

Il flusso delle merci - situazione tipo



## Dazio e obbligazione doganale

L'art. 5 del CDU fornisce le seguenti definizioni:

- **dazi all'importazione** – i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
- **obbligazione doganale** – l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del **dazio all'importazione** applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore.



### Dazio ad valorem

Il dazio ad valorem viene **applicato in funzione del valore** di un determinato bene, accertato in fase di importazione o esportazione, ed è **espresso come percentuale di tale valore**.



### Dazio specifico

Il dazio specifico viene **applicato** non in funzione del valore, bensì **in funzione di altri elementi quantificabili**, ad esempio le unità di prodotto, il peso, il volume.



### Dazio composto

Il dazio composto o misto è invece applicato **combinando** un elemento tariffario ad valorem con un elemento specifico.

2008 11 10	--- Burro di arachidi .....	12,8	
1102 90 50	-- Farina di riso .....	138 €/t	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth) .....	3,8 + 15,9 €/100 kg/n et (?)	

- I Paesi membri della WTO si impegnano ad applicare la clausola c.d. della **Most Favoured Nation** (MFN). Ciò comporta che i Paesi membri WTO si impegnino a non adottare misure daziarie discriminatorie verso altri partner commerciali aderenti alla WTO. Il **dazio MFN** è dunque la tariffa doganale convenzionalmente applicata negli scambi commerciali.
- Il **dazio preferenziale** consiste in una deroga alla clausola MFN tramite cui una tariffa preferenziale viene concessa a prodotti aventi carattere originario preferenziale di determinati Paesi in virtù di specifici accordi di libero scambio e

Descrizione	Classificazione doganale	Paese di provenienza/origine	Dazio convenzionale MFN	Dazio preferenziale FTA
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	7615 20 00 00	Svizzera	6%	0%

- Il «**valore doganale**» costituisce la **base imponibile per la determinazione dei dazi doganali**.
- I dazi doganali sono normalmente *ad valorem*, ossia sono rappresentati da una percentuale applicabile al valore in dogana della merce, salvo casi specifici, più rari e previsti dalla TARIC, in cui *dazi specifici* sono determinati in base alla quantità – es. peso.
- È fondamentale la determinazione del valore in dogana della merce e, dunque, la **corretta adozione dei criteri di determinazione**.
- Il **criterio principale** per determinare il «valore doganale» è il criterio del «**valore di transazione**», che corrisponde al «*prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato*» (art. 70 CDU).
- Al prezzo pagato o da pagare sono apportate **rettifiche in aumento** (es. spese di trasporto delle merci importate, fino al luogo di introduzione nell'Unione, se non già incluse nel prezzo) / **riduzione**; alcune sono vincolanti, altre possono essere facoltativamente previste.
- In assenza/impossibilità di applicare il citato criterio, il valore doganale può essere determinato in base a criteri diversi (c.d. **metodi secondari**).

## Il valore doganale: elementi da aggiungere - elementi da sottrarre

- Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono **aggiungersi** gli elementi di cui all'art. 71 CDU:
  - ✓ **commissioni** e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
  - ✓ costo dell'**imballaggio**, comprendente sia la manodopera che i materiali;
  - ✓ **materie**, componenti, parti e elementi simili **incorporati** nelle merci importate;
  - ✓ utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
  - ✓ **lavori d'ingegneria**, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
  - ✓ corrispettivi e **diritti di licenza** relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare;
  - ✓ le **spese di trasporto e di assicurazione** delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ le **spese di carico e movimentazione** connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione;

**sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare**

- Al valore di transazione (prezzo pagato o da pagare) devono **sottrarsi** gli elementi di cui all'art. 72 CDU:
  - ✓ **spese di trasporto** delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ **spese relative a lavori** di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica **iniziati dopo l'importazione**, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
  - ✓ gli **interessi** conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate;
  - ✓ spese relative al **diritto di riproduzione** nell'Unione delle merci importate;
  - ✓ **commissioni d'acquisto**.

## Valore in dogana, dazio e contabilizzazione delle imposizioni

Descrizione	Classificazione doganale	Paese di provenienza/origine	Dazio convenzionale MFN	Dazio preferenziale FTA
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	7615 20 00 00	Svizzera	6%	0%

Elementi		
Prezzo dell'articolo		€ 340
Nolo extra-UE		€ 60
Nolo interno UE		€ 26
Aliquote applicabili	Dazio	6%
	IVA	22%

Calcolo imposizioni	Base imponibile	Aliquota	Importo dovuto
Dazi doganali	€ 400	6%	€ 24
IVA all'importazione	€ 450	22%	€ 99

Base imponibile dazi doganali:  
 € 340 prezzo pagato per l'articolo +  
 € 60 spese di trasporto fino al luogo di introduzione  
 delle merci nel territorio doganale dell'Unione

Base imponibile IVA:  
 € 400 base imponibile dazi +  
 € 24 dazi dovuti +  
 € 26 spese di inoltro da confine UE a  
 luogo di destinazione interno

## **I nuovi servizi in AIDA 2.0**

Il servizio di gestione dei documenti doganali

## I tre prospetti per l'importazione



### PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI

Viene generato una volta conclusa la fase di **svincolo** delle merci tenendo conto delle differenti modalità di svincolo (per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

Consente agli operatori economici di **assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione (art. 25 DPR 633/1972) e quindi consente ai medesimi di esercitare il diritto alla **detrazione dell'IVA pagata all'importazione**.

Il **modello** è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022. Riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei **diritti doganali** (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.



### PROSPETTO SINTETICO DELLA DICHIARAZIONE

Per ogni possibile utilità pratica, il prospetto sintetico della dichiarazione **viene generato dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale** in AIDA 2.0.

Il modello riepiloga i **dati "salienti"** (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).



### PROSPETTO DI SVINCOLO

Nell'ambito del processo di **uscita delle merci dagli spazi doganali**, il prospetto di svincolo viene generato per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla **Guardia di finanza**, finalizzate all'apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).

Il **modello** riporta tra l'altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data. Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali, ADM raccomanda agli operatori doganali di **consegnare** il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.



## PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI

Consente agli operatori economici di **assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione (art. 25 DPR 633/1972) e quindi consente ai medesimi di **esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione**.

Il **modello** è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022.

Riporta in particolare i **dati relativi al pagamento dei diritti doganali** (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

**Viene generato una volta conclusa la fase di svincolo** delle merci, tenendo conto delle differenti modalità di svincolo (per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.



Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione

MRN: 221TQW604HJ68404R5 Ver. 0

Generato il: 06/10/2022 15:18:11

Ufficio 222101 - UD BOLOGNA SOT AEROPORTO G. MARCONI	Data Rett./Ann. 14/09/2022	Data Svincolo 14/09/2022	 221TQW604HJ68404R5	
Importo totale fatturato 2520000 JPY	Tasso di cambio 135,74	Totale Articoli 1		
Riepilogo relativo a tutti gli articoli: SI	Elenco Articoli 1			
Articoli non svincolati:				
Rappresentante indiretto IT	Rappresentante Fiscale IT	Importatore IT		
Elenco Fatture				
Codice N380	Paese JP	Anno 2022	Identificativo E	
Condizioni di Consegna ECA JP GIAPPONE				
Liquidazione dazi			Totale Dazi: 569,26	
Liquidazione tributi nazionali				
Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo      Quantità	
			Totale Tributi: 0,00	
Liquidazione IVA				
Tributo	Imponibile	Aliquota	Importo      Quantità      Lettera di intenti	
800	19720,46	22,00	4338,50	
			Totale IVA: 4338,50	

# I tre prospetti – Il «prospetto sintetico della dichiarazione»



## PROSPETTO SINTETICO DELLA DICHIARAZIONE

Il prospetto sintetico della dichiarazione viene messo a disposizione degli operatori per ogni possibile utilità pratica.

Viene generato dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0.

Il modello riepiloga i dati "salienti" della dichiarazione (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).

**ADM**  
 Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione H1  
 MRN: 221TQ0804FH25992R4 Ver.  
 Generato il: 30/06/2022 16:00:44

Ufficio 279100 - UD MALPENSA SEZIONE OPERATIVA CENTRALE	Data dichiarazione 27/06/2022	Data accettazione 27/06/2022		
Totale colli 7	Totale massa lorda 70	Valore fattura 8070 EUR	Tasso di cambio 1	221TQ0804FH25992R4

Dettagli Dichiarazione:				
Svincolo	Data svincolo	Num. A93	Anno A93	
LIGPDE	27/06/2022	478584	2022	
Totale Articoli	Data rilascio	Num. Quiet.	Data Quiet.	
JP	1050000	MINATO-KUJ	IT	50126 FIRENZE
Dichiarante	IT10006060965			
Condizioni di consegna FCA MILANO JP		Divisione di pagamento ITDPOIT279000-2019-4LH41189		
Paese di sped.	Paese di dest.	Provincia dest.	Me. Mezzo all'arrivo	Natura transazione
JP	IT	FI		11
Aggiunte / Detrazioni				
Codice	Descrizione	Importo		
AK		624,7		
Documenti				
Codice	Identificativo	Autorità Emitt.	Data Validità	Unità di misura
				Quantità
				Codice Valuta
				Importo
Scarichi				
Tipo	Riferimento	Art.	Num. imb.	Quantità
				Unità
337	221TQ08302161792U3	1		
355	221TQ08EN0114395N0	24		

Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale di importazione H1

MRN: 221TQ0804FH25992R4 Ver.

Generato il: 30/06/2022 16:00:44

Codice merce	Massa lorda	Massa netta	Svincolo	Data svincolo	Num. A93	Anno A93	
			Regime	Data Rilascio	Num. Quiet.	Data Quiet.	
4202918090	70	56	40 00				
Descrizione merce			Container	Regimi aggiuntivi			
SACCHE DA VIAGGIO BORSE PER OGGETTI DI TOILETTA SACCHI A SPALLA E SACCHE PER ARTICOLI SPORTIVI ALTRI				11N			
Preferenze			Contingente				
100							
Paese di sped.	Paese di dest.	Prov. dest.	Paese di orig.	Paese orig pref	Natura transaz.	Prezzo art.	Valore stat.
JP	IT	FI	JP		8070	8694,7	
Aggiunte / Detrazioni							
Codice	Descrizione	Importo					
AK		624,7					
Documenti							
Codice	Identificativo	Autorità Emitt.	Data Validità	Unità di misura	Quantità	Codice Valuta	Importo
Liquorazione							
Tributo	Responsabile	Quantità	Unità di misura	Aliquota	Importo	Metodo pag.	
A00	8508,5		3		257,66	E	
B00	892,36		22		1969,52	G	
406	852,36		22		-1969,52	G	
Marchi							
Tipo	Riferimento	Art.	Num. imb.	Quantità	Unità		
337	221TQ08302161792U3	1	7	70	KG		
Colli							
Tipo imb.	Numero imb.	Marchi spedizione					
CR	7	0274652940113					

## I tre prospetti – Il «prospetto di svincolo»



### PROSPETTO DI SVINCOLO

Nell'ambito del processo di **uscita delle merci dagli spazi doganali**, il prospetto di svincolo viene generato per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla **Guardia di finanza**, finalizzate all'apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).

Il **modello** riporta tra l'altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.

Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali, ADM raccomanda agli operatori doganali di **consegnare** il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.



**ADM**  
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**ALLEGATO 3**

Stampato il: ...

Ufficio: ...

**PROSPETTO DI SVINCOLO**

**CODICE A BARRE**  
**MRN**

Articolo :  
Prospetto di svincolo per ... di ... articoli

**Informazione mezzo di trasporto**

<b>Id Container</b>	<b>Targa Mezzo</b>

**Articoli**

Num. Articolo	Massa Lorda (Kg)	Codice svincolo - Data



- Gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all'importazione, fruiscono dei nuovi servizi offerti da ADM per il tramite della **Piattaforma di accoglienza**, che sostituisce il STD (Servizio Telematico Doganale).
- **Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto sintetico della dichiarazione e il Prospetto di svincolo sono disponibili tramite il servizio "Gestione documenti – dichiarazioni doganali", sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).**
- L'accesso a tale servizio è già possibile per gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione `dlr_consulta_dich_fe` (cfr. circolare n. 18/2021).
- I soggetti importatori possono altresì accedere al servizio "**Gestione documenti – dichiarazioni doganali**", in sola **consultazione**, per visualizzare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili e il Prospetto sintetico della dichiarazione, limitatamente a quanto di propria competenza.
- A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (**MAU**) di ADM, l'importatore deve ottenere l'autorizzazione `dlr_fe_dog_lettore` ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.

**Question Time**

**Grazie per l'attenzione**

**Relatore:**  
*Avv. Enrico Calcagnile –*  
*21 ottobre 2024*